



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

di Autostrada del Brennero SpA

**Adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società
in data 29/05/2009**

REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
1	23/03/2011	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
2	19/10/2012	Cambiamenti significativi nel quadro normativo (art 25 <i>undecies</i> e art 25 <i>duodecies</i> del Decreto 231/01).
3	30/05/2014	Cambiamenti significativi nel quadro normativo e nell'organizzazione.
4	24/11/2014	Recepimento dei suggerimenti inseriti nel Rapporto sugli esiti dell'attività di verifica del Modello di organizzazione gestione e controllo svolta dallo Studio Legale DLA Piper.
5	24/06/2016	Cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione e nelle attività sensibili svolte presso la Società.
6	14/09/2018	Cambiamenti nel quadro normativo (art. 25-ter del D.Lgs. 231/01 " <i>Reati Societari</i> " modificato dal D.Lgs. 38/2017 ed art. 25-quinquies " <i>Delitti contro la personalità individuale</i> " modificato dalla Legge n. 199/2016).
7	19/06/2020	Aggiornamento della mappatura dei rischi, anche in considerazione delle recenti novità normative (introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies " <i>Reati tributari</i> ").
8	16/10/2020	Aggiornamento della mappatura dei rischi a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 (recepimento della Direttiva UE 2017/1731 cd. "Direttiva PIF") che ha comportato la modifica degli artt. 24, 25, 25-quinquiesdecies e l'introduzione dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto 231/01.
9	16/09/2022	Cambiamenti significativi nel quadro normativo (art. 25-octies,1, art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies del Decreto 231/01)
10	28/07/2023	Aggiornamento della normativa sul whistleblowing a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 24/2023

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 5
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	pag. 7
PARTE GENERALE	pag. 8
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (ULTIMO AGGIORNAMENTO: D.LGS. 2 MARZO 2023 N. 19)	pag. 9
1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	pag. 9
1.2. Fattispecie di reato individuate dal decreto e dalle successive modificazioni	pag. 9
1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	pag. 18
1.4. Indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo	pag. 20
1.5. I reati commessi all'estero	pag. 20
1.6. Le sanzioni	pag. 21
1.7. Le vicende modificative dell'ente	pag. 23
2. FINALITÀ DEL MODELLO	pag. 24
3. MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. N.231/2001	pag. 25
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	pag. 27
5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ	pag. 28
5.1. La storia	pag. 28
5.2. Denominazione – scopo della Società	pag. 28
5.3. Organizzazione	pag. 30
5.3.1. Definizione delle responsabilità	pag. 30
5.3.2. Servizi	pag. 31
5.3.3. Aspetti autorizzativi	pag. 31
5.4. Gruppo di riferimento	pag. 50
5.4.1. Rapporti con le imprese partecipate ed eventi rilevanti dell'esercizio	pag. 54
6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA	pag. 56
7. MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE	pag. 58
8. IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER AUTOBRENNERO	pag. 59
9. DESTINATARI DEL MODELLO	pag. 61
10. DIFFUSIONE DEL MODELLO	pag. 61
11. FORMAZIONE	pag. 62
12. ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 63

12.1. Funzione	pag. 63
12.2. Nomina dei membri dell'ODV	pag. 63
12.3. Requisiti di eleggibilità	pag. 65
12.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso	pag. 65
12.5. Svolgimento delle attività e poteri	pag. 66
12.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione	pag. 68
12.7. Rapporti con l'organismo di vigilanza delle Società Controllate	pag. 69
13. WHISTLEBLOWING (AGGIORNATO AL D.LGS. N. 24/2023)	pag. 70
13.1 Normativa di riferimento e campo di applicazione	pag. 70
13.2 Ambito di applicazione soggettivo	pag. 71
13.3 Ambito di applicazione oggettivo	pag. 71
13.4 Canali di segnalazione (interno ed esterno)	pag. 72
13.5 Divulgazione pubblica	pag. 73
13.6 Denuncia alle Autorità nazionali competenti	pag. 74
13.7 Uso dei canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate	pag. 74
13.8 Sistema di tutele e misure di sostegno	pag. 75
13.9 Canali di segnalazione attivati dalla Società	pag. 78
13.10 Destinatario e gestore delle segnalazioni	pag. 79
13.11 Trattamento dei dati personali	pag. 79
13.12 Poteri sanzionatori di ANAC	pag. 80
14. ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING	pag. 81
15. SISTEMA SANZIONATORIO	pag. 82

DEFINIZIONI

- *Attività sensibili*: le attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.
- *Attività strumentali*: le attività che, pur non presentando rischi diretti di rilevanza penale, se combinate con le attività direttamente sensibili, possono supportare la realizzazione del reato e sono quindi funzionali alla condotta illecita.
- *Consulenti*: i soggetti che in ragione delle competenze professionali prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società.
- *Dipendenti*: i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.
- *D. Lgs. 231/2001 o Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- *Gruppo*: Autostrada del Brennero SpA e le società controllate, collegate e partecipate.
- *Incaricato di un pubblico servizio*: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- *Linee guida Confindustria*: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008, e successivamente, il 30 giugno 2022) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
- *Modello*: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- *Organi sociali*: sono sia l’organo amministrativo che il Collegio Sindacale della Società.
- *Organismo di Vigilanza o OdV*: l’organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello.
- *PA*: la Pubblica Amministrazione.
- *Partner*: sono le controparti contrattuali della Società, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.
- *Pubblico ufficiale*: colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” (art. 357 c.p.).
- *Società o Autobrennero*: Autostrada del Brennero SpA;
- *Soggetti apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società;
- *Società controllate*: sono le società direttamente o indirettamente controllate da Autobrennero ai sensi dell’art. 2359, commi 1 e 2, Codice Civile;
- *Soggetti subordinati*: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente;

- *Vertice della Società:* Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vicepresidente e Amministratore Delegato della Società.
- *Committente:* si intendono le Società/Enti esterni collegati all'Autostrada del Brennero SpA, ai sensi delle previsioni di cui alle vigenti Normative.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento, strutturato in una Parte Generale e in una Parte Speciale, comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 231/2001 e costituisce le linee guida che descrivono il processo di adozione e aggiornamento del Modello da parte di Autostrada del Brennero SpA, i reati rilevanti per la Società, i destinatari del Modello, l'Organismo di Vigilanza della Società, il sistema sanzionatorio a presidio delle violazioni, gli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.

La Parte Speciale descrive le attività sensibili per la Società ai sensi del Decreto, cioè quelle attività nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti, da recepirsi nelle procedure operative e prassi aziendali, così da rendere le stesse idonee a prevenire la commissione di reati.

Oltre a quanto di seguito espressamente descritto, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- la Matrice di Risk Assessment & Gap Analysis ("RA&GA") finalizzata all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamate e agli atti della Società;
- il Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero S.p.A e delle Società controllate che definisce i principi e le norme di comportamento della Società e delle Società controllate;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione. Tali atti e documenti sono reperibili secondo le modalità previste per la loro diffusione all'interno della Società.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 (ULTIMO AGGIORNAMENTO: D.LGS. 2 MARZO 2023 N. 19)

1.1. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (nel seguito, anche il “Decreto”) nel recepire la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, introduce e disciplina la responsabilità amministrativa derivante da reato degli enti collettivi, che fino al 2001 potevano unicamente essere chiamati a pagare, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che coniuga aspetti del sistema penale e del sistema amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il pubblico ministero, mentre è il giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

1.2. Fattispecie di reato individuate dal Decreto e dalle successive modificazioni

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Rientrano tra i reati presupposto tipologie di reato molto differenti tra loro, alcune tipiche dell'attività d'impresa, altre delle attività proprie delle organizzazioni criminali. L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono infatti intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art.

25 bis «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 ter «Reati Societari», in seguito ampliato e modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto il reato di «corruzione tra privati» (art. 2635 c.c.), nonché introdotto il reato di «False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare» aggiunto dal D.lgs. 19/2023; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 quinquies «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 sexies «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 quater.1 «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25-septies «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25-octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 bis «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 ter «Delitti di criminalità organizzata»; Legge 23 luglio 2009, n. 99 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 bis.1 «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25-novies «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25-decies «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121, che ha introdotto l'art. 25-undecies «Reati ambientali»; Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n.109, che ha introdotto l'art.-25 duodecies «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 novembre 2012, n. 190 – già citata –, che ha modificato l'art. 25, modificando i reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e il reato di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) e introducendo il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); Legge 15 dicembre 2014 n.186 che ha modificato l'art. 25octies «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» introducendo il reato di Autoriciclaggio; Legge n. 68 del 22 maggio 2015 che ha modificato l'art. 25-undecies «Reati ambientali», Legge 27 maggio 2015 n. 69. Il Decreto Legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 ha modificato l'art. 25-ter «Reati Societari» modificando il reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. ed introdotto il reato di «Istigazione alla corruzione tra privati» ex art. 2635-bis c.c., inasprendo il relativo trattamento sanzionatorio, la Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 recante Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate ha apportato modifiche all'art. 25-undecies, la Legge n.199 del 29 ottobre 2016 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", ha apportato modifiche all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale", la Legge n. 167 del 20 novembre 2011, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 che ha introdotto l'art. 25-terdecies "Razzismo e Xenofobia" del D.Lgs. 231/2001 e la Legge n. 179 del 30 novembre 2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha apportato modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, la Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 "recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" ha modificato il testo del Decreto introducendo l'art. 25-quinquiesdecies, successivamente modificato dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (recante "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale") che hanno integrato i reati-presupposto con i seguenti reati tributari: i) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); ii) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); iii) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); iv) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); v) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000). In ultimo, l'art. 25-quinquiesdecies è stato integrato a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 che ha integrato i seguenti reati tributari: (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); (ii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); (iii) Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Inoltre, il predetto Decreto legislativo n. 75/2020 ha esteso la responsabilità degli enti anche per: i) i delitti di frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; ii) frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, Legge n. 898/1986; iii) peculato, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p. (con l'esclusione dell'ipotesi di uso momentaneo del bene); iv) peculato mediante profitto dell'errore altrui, ex art. 316 c.p.; v) abuso d'ufficio, ex art. 323 c.p.; nonché vi) il contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973.

L'elenco dei reati presupposto del Decreto è stato ulteriormente modificato e ampliato dalla Legge 238/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 24-bis ("Delitti informatici e trattamento illecito di dati") a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 615-quater, 615-quinquies, 617-quater, 617-quinquies; nonché esteso l'ambito di applicazione dell'art. 25-quinquies ("Delitti contro la personalità individuale") a seguito della modifica dei seguenti articoli del Codice penale: 600-quater, 609-undecies; infine, la L. 238/2021 ha determinato l'estensione dell'ambito di

applicazione all'art. 25-sexies ("Reati di abuso di mercato") in seguito alla modifica degli articoli 184 e 185 del D.Lgs. 58/1998. Il Decreto è stato ulteriormente modificato ed ampliato dal D.Lgs. 195/2021 che ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 25-octies ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio") in seguito alla modifica degli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale; dal D.Lgs. 184/2021 che ha introdotto nel Decreto l'art. 25-octies 1 ("Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"); il D.L. 13/2022 ha modificato l'art. 24 del Decreto ("Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture") a seguito della modifica degli articoli 316-bis, 316-ter e 640-bis del Codice penale; la L. 22/2022 ha introdotto nel Decreto gli articoli 25-septiesdecies ("Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodevicesies ("Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici").

Di seguito l'elencazione dei reati-presupposto previsti dal Decreto (aggiornata al Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19)

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di frode di un ente pubblico o dell'Unione europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. Previsti originariamente dall'art. 24 del Decreto, tra cui: malversazione erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.); indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati. Previsti dall'art. 24-bis del Decreto (Modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016), tra cui: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis

- c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norma in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- Delitti di criminalità organizzata, previsti dall'art. 24-ter del Decreto (modificato dalla L. 69/2015), tra cui: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L.203/91); illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Previsti originariamente dall'art. 25 del Decreto, tra cui: Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); pene per il corruttore (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]; traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019]; peculato (limitatamente al primo comma dell'art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dall'art. 25-bis del Decreto, tra cui: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); alterazione di monete (art. 454 c.p.); spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); contraffazione di carta

filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Delitti contro l'industria e il commercio, previsti dall'art. 25-bis.1 del Decreto, tra cui: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
- Reati societari previsti dall'art 25-ter del Decreto, tra cui: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]; impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]; formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; articolo modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]; istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]; illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); agiotaggio (art. 2637 c.c.); ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.); traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare aggiunto (art. 54 D.lgs. 19/2023).
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del Decreto, tra cui: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.); sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies

c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.); cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 25-quater.1 del Decreto, in riferimento ai delitti di cui all'art. 583-bis c.p.
- Delitti contro la personalità individuale, previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto, tra cui: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); detenzione o accesso a -materiale pornografico (art. 600-quater); pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); tratta di persone (art. 601 c.p.); acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [introdotto dalla L. 199/2016]; adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).
- Reati di abuso di mercato, richiamati dall'art. 25-sexies del Decreto, tra cui: abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate; raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. n. 58/1998); manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998 e modificato dal D.lgs. n. 107/2018); altre fattispecie in materia di abusi di mercato, ai sensi dell'art. 187-quinquies TUF (modificato dal D.lgs. n. 107/2018).
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene della salute sul lavoro previsti dall'art. 25-septies del Decreto (articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018), tra cui: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-octies del Decreto, tra cui: Ricettazione (art. 648 c.p.); riciclaggio (art. 648-bis c.p.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti dall'art. 25-octies.1 del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 184/2021], tra cui: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi

informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica (art. 640-ter c.p.).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25-novies del Decreto.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), richiamato dall'art. 25-decies del Decreto.
- Reati ambientali, richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto (modificato dalla L. 68/2015 e dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.lgs. n.152/2006, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. n.152/2006, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.lgs. n. 152/2006, art. 257) Traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 259); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.lgs. n.152/2006, art. 258); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.lgs. n.152/2006, art. 260-bis); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [articolo introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]; inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 8); inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. n.202/2007, art. 9); cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto (modificato dalla L. 161/2017), tra cui: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998) ed Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).
- Razzismo e xenofobia, previsto dall'art. 25-terdecies del Decreto (Articolo introdotto dalla L. n. 167/2017 e modificato dal D.lgs. n. 21/2018), tra cui: Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p. (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 21/2018).

- Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa, previsto dall'art. 25-quaterdecies del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 39/2019).
- **Reati tributari**, previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto (articolo introdotto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal Decreto legislativo n. 75/2020), tra i quali: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).
- **Contrabbando**, previsto dall'art. 25-sexiesdecies del Decreto (articolo introdotto dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75).
- **Delitti contro il patrimonio culturale**, previsti dall'art. 25-septiesdecies del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022], tra cui: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**, previsti dall'art. 25-duodevicies del Decreto [articolo introdotto dall'art. 3 comma 1, della L. 22/2022], tra cui: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- **Reati transnazionali**. Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

L'applicabilità e la rilevanza di ciascun reato per la Società saranno oggetto di approfondimento nel successivo capitolo 8 della presente Parte Generale.

1.3. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'ente sia sanzionabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 devono essere integrati altri requisiti normativi. Tali ulteriori criteri della responsabilità degli enti possono essere distinti in "oggettivi" e "soggettivi".

Il primo criterio oggettivo è costituito dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", cioè che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della società. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della società o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati vi sono i collaboratori, i promotori, gli agenti e i consulenti, che su mandato della società compiono attività in suo nome. Rilevanti sono, infine, anche i mandati o i rapporti contrattuali con soggetti non appartenenti al personale della società, sempre nel caso in cui questi soggetti agiscano in nome, per conto o nell'interesse della società.

Ulteriore criterio oggettivo è il fatto che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; è sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'"interesse" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il "vantaggio" sussiste quando l'ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., 27 giugno 2019, n. 28097) ha recentemente ribadito, che: *"in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento commessi in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall'interesse e*

dal vantaggio (...) ricorrono allorquando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, o qualora abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso".

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse della società. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi della società senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Quanto ai criteri soggettivi di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività di impresa. Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione dell'ente dalla responsabilità solo se lo stesso dimostra:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'ente deve dimostrare che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; il Decreto richiede quindi una prova di estraneità più forte in quanto l'ente deve anche provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, comunque esclusa se, prima della commissione del reato, l'ente si è dotato di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello commesso. Si tratta, in questo caso, di una vera e

propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

1.4. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.
- Quanto all'efficacia del modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:
 - siano individuate le attività della società nel cui ambito possono essere commessi reati;
 - siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società, in relazione ai reati da prevenire;
 - siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
 - sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
 - siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
 - in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

1.5. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni, che si aggiungono ovviamente a quelle già evidenziate:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del codice penale per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero;
- la società ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'ente.

1.6. Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/2001 è articolato in quattro tipi di sanzione, cui può essere sottoposto l'ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

I. Sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa è calcolata tramite un sistema basato su quote che sono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare: il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti; l'ammontare della singola quota è invece stabilito, tra un minimo di € 258,00 ad € 1.549,00, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

È solamente l'ente a rispondere, con il proprio patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Il Decreto esclude, dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il proprio patrimonio.

II. Sanzioni interdittive;

Le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, soltanto se espressamente previste per il reato per cui l'ente è condannato e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia da tre mesi a due anni, ed hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente cui si riferisce l'illecito. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di ulteriore commissione di illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

III. Confisca

Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può inoltre considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere.

IV. Pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

Sebbene applicate in un processo penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo, soprattutto perché le sanzioni interdittive possono limitare di molto l'esercizio della normale attività d'impresa, precludendo all'ente una serie di affari.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.7. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione stessa, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

2. FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente documento la Società intende adempiere puntualmente alla normativa, essere conforme ai principi ispiratori del Decreto, nonché migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di *corporate governance* in essere.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello andrà ad integrarsi con il sistema di governo della Società, ed andrà ad implementare il processo di diffusione di una cultura d'impresa improntata alla correttezza, alla trasparenza ed alla legalità.

Il Modello si propone, in linea generale, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione ai dipendenti e a coloro che agiscono su mandato della Società, o sono legati alla Società stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, riguardo le attività che comportano il rischio di commissione dei reati;
- diffondere una cultura d'impresa che sia basata sulla legalità, in quanto la Società condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne, ed in particolare alle disposizioni contenute nel proprio Modello organizzativo;
- diffondere una cultura del controllo;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività di impresa, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- attuare tutte le misure necessarie per eliminare nel più breve tempo possibile eventuali situazioni di rischio di commissione dei reati;
- in ragione della funzione di *holding* del Gruppo, il Modello della Società è altresì finalizzato a dettare un indirizzo di carattere generale per la costruzione della struttura dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto delle altre società controllate del Gruppo, nel rispetto dell'autonomia propria di ognuna di esse.

3. MODELLO, CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO EX D.LGS. N.231/2001

La Società ha approvato un Codice Etico e di Comportamento di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate del Gruppo con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19 giugno 2020 (di seguito, anche il “Codice” o il “Codice Etico”).

Il Codice differisce per natura, funzioni e contenuti dal presente documento. Ha portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico ha come fine ultimo l’indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui deve essere permeata l’attività della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo, in parallelo col perseguimento delle loro finalità e dei loro obiettivi, coerentemente con quanto riportato nel presente documento. In particolare, il Codice Etico di Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate del Gruppo contiene la descrizione delle regole di comportamento da adottare nei confronti dei diversi destinatari quali ad esempio i soci, il personale, i clienti, i fornitori, i finanziatori, la pubblica amministrazione e la collettività, oltre ai principi comportamentali da seguire relativamente ai seguenti aspetti:

- legalità;
- lealtà, correttezza, buona fede ed imparzialità di trattamento;
- tutela dei diritti umani;
- salute e sicurezza, rispetto dell’ambiente e sostenibilità;
- diligenza e professionalità;
- immagine;
- riservatezza.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata sull’etica e sulla trasparenza aziendale del Gruppo.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, costituisce il fondamento essenziale dei modelli della Capogruppo e delle società controllate del Gruppo e le disposizioni contenute nei Modelli si integrano con quanto in esso previsto.

Si ritiene che per un’effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.Lgs. 231/2001 e, più in generale dalla normativa societaria e penale.

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico di

Autostrada del Brennero SpA e delle Società controllate del Gruppo si è proceduto all'adozione di un Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 costituisce parte integrante dei Modelli, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), 2-bis, 2-ter e 2-quater e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate nel Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 –, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 è pubblicato nella sezione dedicata al Modello nell'Intranet aziendale.

4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, l'Amministratore Delegato della Società può provvedervi in maniera autonoma, dopo aver sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza e dandone informativa nella prima seduta utile.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello, devono essere segnalati dall'OdV in forma scritta al Consiglio di Amministrazione per il tramite del Presidente, affinché il Consiglio possa eseguire le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera dell'Amministratore Delegato con il coinvolgimento delle Funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

5. OGGETTO SOCIALE ED ATTIVITÀ

5.1. La storia

Autostrada del Brennero SpA, costituita nel 1959 è una società per azioni a maggioranza pubblica, con sede sociale a Trento.

La Società ottenne la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Brennero - Verona - Modena nel 1963. Il primo tratto, da Bolzano a Trento, fu inaugurato nel 1968.

Nel 1974, con il completamento del tronco Chiusa – Bolzano Sud, il traffico iniziò a scorrere sull'intero asse autostradale, dal Brennero a Modena.

L'arteria Brennero – Verona – Modena costituisce un asse autostradale di primaria importanza a livello europeo, nazionale ed anche locale. È una struttura a disposizione di un'utenza molto variegata ed eterogenea, tanto da risultare fondamentale sia per chi compie lunghi spostamenti che per chi effettua anche solo brevi trasferimenti. La struttura deve soddisfare le esigenze dell'utenza che si muove per motivi lavorativi, turistici nonché essere al servizio del traffico pendolare e commerciale. Ogni giorno quest'asse autostradale fornisce continuamente all'utenza il servizio di collegamento non solo fra territori contigui, ma anche fra due delle aree maggiormente sviluppate in Europa dal punto di vista economico, commerciale ed industriale: la Pianura Padana italiana e la Baviera tedesca, aree queste, ricche di attività produttive di beni caratterizzati da altissima qualità e contenuti tecnologici e che vedono la presenza di importanti aziende a livello mondiale. Nel mezzo, altri territori, ricchi di storia, bellezze naturali ed altre attività economiche, spesso anch'esse di alto pregio.

L'Autostrada del Brennero costituisce quindi un asse di collegamento molto prezioso e di carattere strategico in quanto è una delle principali infrastrutture viarie stradali che attraversa l'arco alpino e costituisce un segmento fondamentale del collegamento nord-sud in Europa.

5.2. Denominazione - Scopo della Società

Autostrada del Brennero, costituita con atto del 20.02.1959 ed iscritta nel registro delle imprese di Trento in data 19.02.1996 al n. 00210880225. La Società, come recita l'articolo 3 dello Statuto ha come oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'Autostrada Brennero-Verona-Modena, ad essa già assentita in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità accessorie o comunque connesse con l'attività autostradale, affidate in concessione di costruzione e/o di

gestione ai sensi di legge. La Società potrà, inoltre, costituire o partecipare a società che hanno per oggetto:

- a) il trasporto di merci e persone prioritariamente sull'asse del Brennero, sia su rotaia che su gomma, compresi altri sistemi di trasporto;
- b) il trasporto intermodale di merci anche tramite la realizzazione e gestione di interporti, autoporti ed altre strutture e servizi logistici prioritariamente sull'asse del Brennero;
- c) attività di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo delle energie alternative e delle fonti rinnovabili, nonché di studio, di ricerca, di promozione e utilizzo nel campo della sicurezza stradale e ambientale, con ricadute sull'attività di trasporto.
- d) la gestione di aree di servizio, la gestione di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione, il commercio all'ingrosso e al minuto di carburanti e lubrificanti per autotrazione ed attività collegate, accessorie ed integrative, markets, ristoranti, tavole calde, bar ed altri simili esercizi, ed in genere ogni attività commerciale compresa o connessa con le predette gestioni ed esercitata in via prevalente al servizio dell'attività autostradale.

Le attività di cui ai precedenti punti a) e b) possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti, consorzi, fondazioni o società.

Fermo il carattere prevalente delle attività di cui sopra, la Società potrà altresì operare all'estero, direttamente o attraverso società, consorzi e/o imprese partecipate, per la progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché con le ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili.

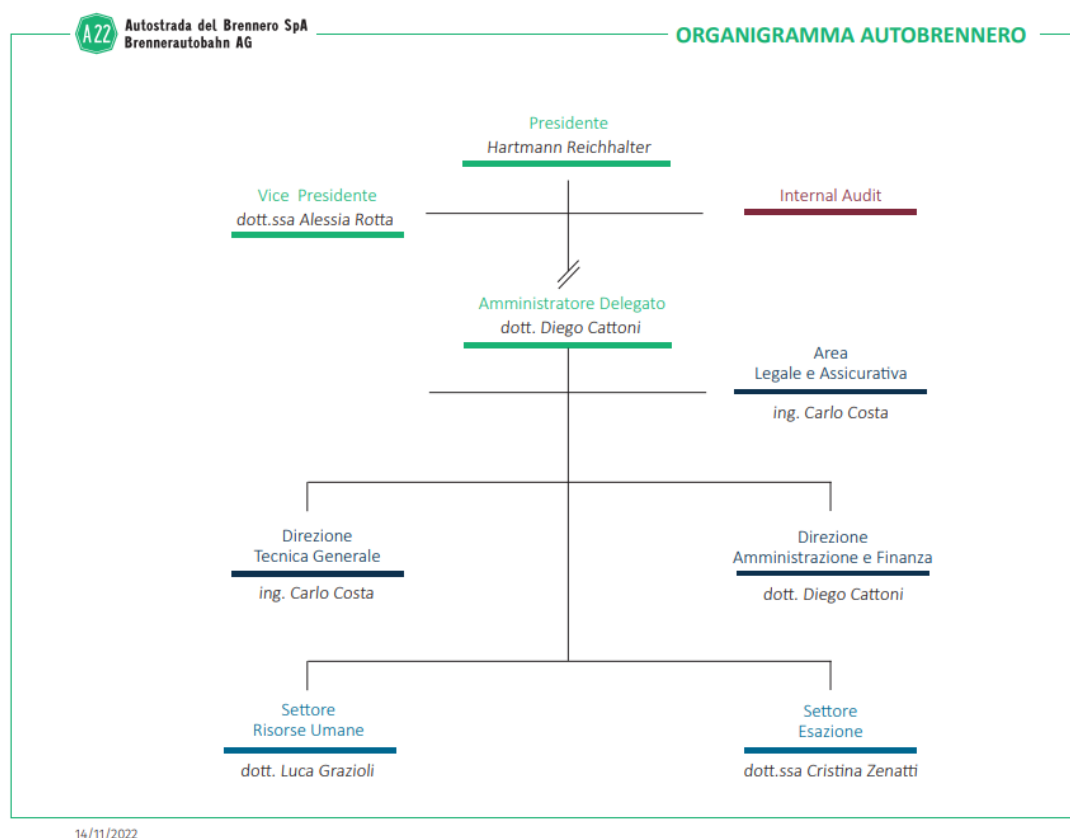
La Società potrà svolgere tutte le attività ispettive, accreditate ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e s.m.i. e/o ad altre norme similari nazionali e non, aggiuntive e/o modificative. Tali attività ispettive, intese come esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto e la verifica a specifiche di conformità, sono esercitate nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere stradali e di opere infrastrutturali ed edili, accessorie o connesse con l'attività autostradale, o comunque funzionali allo sviluppo del trasporto, anche intermodale, nonché delle ulteriori attività di cui al presente articolo, in quanto compatibili. In relazione ad esse la Società conduce le proprie attività in pieno rispetto delle esigenze di indipendenza ed imparzialità in accordo a quanto previsto dalle procedure del Sistema di Gestione Ispettiva della Struttura tecnico-organizzativa per la verifica della progettazione.

Le attività d'impresa diverse da quella principale, nonché da quelle accessorie o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, possono essere svolte attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società.

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale; potrà inoltre partecipare ad altre società od Enti aventi scopo analogo. Per la costruzione e per l'esercizio dell'autostrada e delle opere e servizi connessi deve essere salvaguardato l'impiego, nei limiti dell'offerta locale, di elementi della rispettiva provincia (impiegati, operai, esercenti), osservando altresì per la Provincia di Bolzano, sempre nei limiti dell'offerta locale, il rapporto di gruppi etnici.

5.3. Organizzazione

Organigramma della Società aggiornato al 14° novembre 2022 .



5.3.1. Definizione delle responsabilità

La Società ha assegnato specifiche responsabilità ad ogni Direttore, Dirigente di Direzione / Settore e Responsabile di Settore, indicati nello schema organizzativo, nonché ad ogni Responsabile di Servizio, Ufficio e Reparto o funzione significativa per la gestione della Società.

Dette responsabilità sono definite nelle Procedure.

5.3.2. Servizi

Autostrada del Brennero in conformità a quanto definito nell'articolo 3 dello Statuto e nella Convenzione del 29/07/1999, integrata dalla Convenzione del 06/05/2004, dall'*Addendum* del 16/12/2004 e dall'Atto integrativo del 18/10/2005, eroga direttamente o ha dato in concessione i seguenti servizi:

- a) assistenza al traffico,
- b) informazione all'utenza,
- c) esazione pedaggio,
- d) gestione delle emergenze,
- e) soccorso meccanico,
- f) rifornimento di carburante,
- g) ristoro e vendita di prodotti.

gestisce inoltre i processi di:

- h) progettazione di opere stradali ed opere d'arte,
- i) verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione,
- j) direzione lavori,
- k) manutenzione dell'autostrada e delle pertinenze,
- l) manutenzione degli impianti, mezzi ed attrezzature.

5.3.3. Aspetti autorizzativi

La Convenzione autostradale A22 che regola i rapporti con l'Ente concedente è costituita da diversi documenti tra loro strettamente collegati, che ne fanno parte integrante: l'Atto stipulato in data 29 luglio 1999, seguito dalla Convenzione Aggiuntiva di data 6 maggio 2004, l'*Addendum* del 16 dicembre 2004, e l'Atto Integrativo di data 18 ottobre 2005. A seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti, l'insieme dei citati atti - considerati un unicum - ha determinato, tra altri punti ed obblighi, il termine della proroga della concessione stessa al 30 aprile 2014.

L'art. 25 della citata Convenzione recita che "(...) alla scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa (...); inoltre "(...) per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite

successivamente alla presente convenzione e non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell'investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo è regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/98 (...).

Tale obbligo è stato confermato in data 25 febbraio 2014 dalla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (struttura dell'Ente Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale) con comunicazione inviata alla Società, ove viene specificato che: "(...) nelle more del perfezionamento del subentro nella Concessione, la cui scadenza è fissata al 30 aprile p.v., si richiede a codesta Società di proseguire, a far data dal 1 maggio 2014, nella gestione della Concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente (primo comma dell'art. 25 di detta Convenzione) e dai successivi Atti aggiuntivi in modo da garantire l'espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità. (...) Sarà cura della scrivente comunicare, con un preavviso di almeno 6 mesi, la data dell'effettivo subentro nella Concessione in oggetto".

Come già descritto nelle Relazioni sulla gestione riferite agli esercizi precedenti in merito all'evoluzione normativa e contrattuale della Concessione, nonché agli aspetti connessi agli accantonamenti e al cosiddetto "Fondo ferrovia" previsto dalle Leggi Finanziarie 1997 e 1998, a valle di avvenimenti susseguitesisi nell'arco temporale 2011-2014 e - dal Bando di gara per l'affidamento in concessione dell'Autostrada del Brennero (settembre 2011), alla proposta avanzata dalla Società al Concedente MIT (aprile 2014), dalla notifica da parte del Governo Italiano alla UE (agosto 2014), al Decreto Legge "Sblocca Italia" (dicembre 2014) - per quanto riguarda annualità più recenti, di seguito si riportano le principali fasi, gli atti o i provvedimenti normativi che, ad oggi, hanno caratterizzato ogni iter procedurale posto in essere in ordine all'ottenimento della futura concessione della tratta autostradale A22 Brennero – Verona – Modena.

In data 14 gennaio 2016 tra il Concedente e le Amministrazioni pubbliche territoriali attraversate dall'A22 è stato stipulato Protocollo d'Intesa, avendo lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche territoriali e locali soci di Autostrada del Brennero S.p.A., ritenuto la tratta autostradale A22 un'infrastruttura fondamentale anche per la promozione dell'economia dei Territori attraversati e considerando pertanto opportuno gestire il tracciato per mezzo di un'impresa di loro emanazione, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 17 della direttiva n. 2014/23/UE.

Al fine di poter dare attuazione al sopra citato Protocollo di Intesa, nel Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017 n. 172 e ss.mm.ii, è stato introdotto l'art 13-bis recante, tra l'altro, la possibilità di affidare la concessione A22 a una società in house nel cui capitale non figurino soggetti privati, la quale, entro trenta giorni dalla data dell'affidamento della concessione, sarebbe stata tenuta a versare all'entrata del bilancio dello

Stato le risorse nel frattempo accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 nel suddetto art. 13-bis è stato, infine, introdotto il termine entro il quale stipulare gli atti di convenzione con una società in house a totale partecipazione pubblica, scadenza in tale sede stabilita per il giorno 30 settembre 2018 e successivamente più volte prorogata, da ultimo al termine del 15 dicembre 2021.

Tale norma prevede in particolare che gli atti convenzionali di concessione siano stipulati dal Concedente con i concessionari autostradali, individuati (al comma 1) nelle Amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del corridoio scandinavo mediterraneo sottoscrittrici del Protocollo d'Intesa 14 gennaio 2016.

In data 25 gennaio 2018 l'Autorità di Regolamentazione dei Trasporti ha adottato la Delibera n. 2 che prevede l'avvio di un procedimento volto a definire il sistema tariffario dei pedaggi basato sul metodo del price cap con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lett. g), del d.l. 201/2011, per l'affidamento in house della concessione relativa alla tratta autostradale A22 Brennero - Modena e individua come termine di conclusione del procedimento il 30 giugno 2018, successivamente prorogato al 3 agosto 2018.

In data 21 maggio 2018 il Concedente ha richiesto alla Società la trasmissione di una proposta di Piano Economico Finanziario in cui evidenziare i valori consuntivi al 31.12.2017, nonché quelli afferenti il periodo transitorio futuro assunto sino all'anno 2022, fatta salva la precedente risoluzione del rapporto in caso di individuazione del concessionario subentrante.

In data 14 giugno 2018, la Società ha quindi trasmesso al Concedente un «Piano Investimenti concernente gli interventi urgenti e indifferibili per il periodo 2018-2022 di Autostrada del Brennero S.p.A., con relativo riepilogo e cronoprogramma», chiedendo la condivisione dei documenti da parte del Ministero delle Infrastrutture, propedeutica all'elaborazione del Piano Economico Finanziario al 31.12.2022.

In data 26 giugno 2018, a seguito di richiesta formulata dall'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 1645 in ordine: a) alla legittimità della stipula, da parte del Ministero concedente, in attuazione di quanto disposto dal citato articolo 13-bis del D.L. 148/2017, della convenzione di concessione con gli enti territoriali sottoscrittori del Protocollo d'intesa del 14 gennaio 2016, ancorché costituiti in consorzio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) alla compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento dell'affidamento diretto pubblico-pubblico delle concessioni autostradali oggetto del citato Protocollo d'intesa; c) all'applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui il consorzio concessionario intenda avvalersi della facoltà, prevista dal citato articolo

13-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 148/2017, di costituire una propria società in house, quale società strumentale del medesimo consorzio per la gestione della convenzione.

In data 3 luglio 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato ad Autostrada del Brennero S.p.A. la necessità di predisporre un'ipotesi di Piano finanziario che recepisca il programma indicato e i criteri di redazione già rappresentati in occasione di riunioni intercorse presso il Ministero stesso.

In data 20 luglio 2018, con delibera n. 73, l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha sottolineato quanto segue: «il rapporto di concessione intercorre (...) tra il Ministero – che dalla legge viene definito “concedente” – e gli enti territoriali concessionari, mentre la società in house, costituita o costituenda, non viene in rilievo quale “affidataria diretta” né da parte del Ministero né da parte delle Regioni e degli Enti locali concessionari» e «la facoltà per gli enti territoriali di avvalersi della società c.d. in house (...) ha lo scopo di risolvere i problemi di tipo organizzativo, legati alla gestione della concessione, che gravano sugli enti territoriali concessionari».

In data 25 luglio 2018 Autostrada del Brennero S.p.A. ha trasmesso al concedente Ministero un Piano Economico Finanziario in cui viene data evidenza dei richiesti valori consuntivi al 31.12.2017, nonché dei valori del periodo transitorio futuro, assunto sino all'anno 2022.

In data 31 agosto 2018 si è svolta a Bruxelles una riunione alla quale hanno partecipato la DG Grow, la DG Competition, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché, la Regione Trentino Alto Adige, in occasione della quale il Ministero ha presentato una bozza di Accordo di Cooperazione da sottoscrivere tra lo stesso Ministero e gli ed Enti pubblici territoriali in applicazione dell'art. 13 bis del D.L. n. 148 del 2017.

Successivamente a detto incontro, tra la Regione Trentino Alto Adige, Socio di riferimento incaricato dall'Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero S.p.A., e l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sono intensificate le interlocuzioni e gli incontri atti a individuare un' intesa sui contenuti definitivi dell'Accordo di Cooperazione.

In data 16 novembre 2018, su richiesta del più volte citato Ministero, il Socio di riferimento Regione Trentino Alto Adige ha trasmesso all'Ente concedente medesimo gli allegati alla bozza di accordo di cooperazione, tra cui il Piano Economico Finanziario trentennale.

In data 21 novembre 2018 il DIPE ha comunicato il Parere della DG Grow della Commissione Europea relativo allo schema di Accordo di Cooperazione precisando non sussistere incompatibilità con il diritto UE in materia di appalti pubblici e concessioni.

Sempre in data 21 novembre 2018, nel corso di opportuna riunione preparatoria, il CIPE ha chiesto al Nucleo Attuazione Regolazione dei Servizi (NARS) di formulare un parere sullo schema di Accordo di Cooperazione e suoi allegati.

In data 22 novembre 2018 l'Autorità di Regolazione dei Trasporti ha reso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti parere n. 10, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e s.m.i.

In data 26 novembre 2018 il NARS ha espresso parere n. 6, rimettendo al CIPE la valutazione dell'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione alla luce di quanto espresso nel parere medesimo e di quanto rilevato dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti, raccomandando, infine la verifica, da parte MIT, dell'esatta quantificazione del valore di subentro alla luce di eventuali benefici registrati dal protrarsi della gestione della concessione A22 oltre la scadenza dal 2014.

In data 28 novembre 2018 il CIPE ha emesso delibera n. 68, registrata dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 2018 e pubblicata nella G.U. il 28 dicembre 2018, recante "Approvazione dello schema di accordo di cooperazione all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero – Modena", invitando, tra l'altro, il Ministero delle Infrastrutture:

- a recepire ed integrare all'interno dello schema di Accordo di cooperazione, in sede di sottoscrizione, le prescrizioni e raccomandazioni formulate nel parere n. 10 del 22 novembre 2018 dell'ART e del parere n. 6 del NARS;
- ad assicurare che, ad esito della esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, tale valore, ove a debito del concessionario, sia versato all'entrata del bilancio dello Stato in quanto spettante al concedente;
- in assenza di un quadro regolatorio complessivo che tenga conto anche del nuovo sistema tariffario di ART, l'Accordo e i relativi allegati, modificati in relazione alle prescrizioni, saranno nuovamente sottoposti al Comitato per la verifica delle condizioni di equilibrio economico finanziario che devono sussistere al momento dell'affidamento della concessione e permanere nel corso della gestione.

In data 14 dicembre 2018 l'Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero S.p.A. ha quindi deliberato quanto segue:

“– di ratificare e di approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione fino ad ora svolto relativamente alle attività poste in essere in relazione agli aspetti concessori della tratta autostradale A22 Brennero Modena;
e conseguentemente approva le seguenti linee di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione:

- 1) di subordinare il completamento delle attività valutative necessarie per l'acquisto delle azioni proprie di Autostrada del Brennero S.p.A. attualmente possedute dai Soci privati alla puntuale definizione: (i) del valore del patrimonio aziendale; (ii) dei contenuti dello schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22;*
- 2) di proseguire l'attività di supporto – qualora richiesta dagli Enti territoriali firmatari del Protocollo d'Intesa di data 14 gennaio 2016 - nelle attività necessarie per l'attuazione dell'art. 13 bis e ss.mm.ii. e comunque avendo riguardo anche alla tutela del patrimonio aziendale e di tutti i suoi Soci;*
- 3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare tutte le iniziative, comprese quelle legali, atte alla tutela del patrimonio aziendale anche avverso pareri, atti, disposizioni che possano arrecare danno al suddetto patrimonio;*
- 4) di prevedere anche nel Bilancio 2018 - con riferimento al finanziamento trasversale del corridoio ferroviario del Brennero, in continuità con quanto effettuato nel Bilancio d'esercizio 2017 e precedenti nonché come previsto nel Protocollo d'Intesa - l'accantonamento di Euro 34,5 milioni annui, secondo le modalità previste dall' art. 13 bis del D.L. 148/2017 e dall'art. 55, c. 13 della L. 449/1997;*
- 5) di impegnare il Consiglio di Amministrazione a tenere periodicamente informati i Soci sulle attività e sulle iniziative poste in essere in ottemperanza alle presenti linee di indirizzo."*

In data 21 dicembre 2018, prendendo atto delle citate linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci di data 14 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. ha deliberato quanto segue:

- "a) di autorizzare l'Amministratore Delegato e il Presidente della Società, ad avviare ogni pratica/studio/attività/contatto, necessari e/o utili al fine di ricorrere avverso la Delibera CIPE n. 68;*
- b) in particolare, con riferimento al punto a), di autorizzare l'Amministratore Delegato e il Presidente della Società, anche disgiuntamente, a conferire l'incarico legale ad impugnare in ogni sede opportuna la Delibera CIPE n. 68 nonché a sottoscrivere ogni documento necessario a formulare il ricorso, comprensivo degli allegati richiesti."*

In data 25 gennaio 2019 Autostrada del Brennero S.p.A. ha depositato ricorso presso il Tar del Lazio per l'annullamento della delibera del CIPE n. 68/2018 del 28 novembre 2018.

Successivamente anche i Soci Provincia di Trento, Provincia di Modena hanno presentato autonomo ricorso avverso la citata delibera.

Infine, i Soci Comune di Verona e Serenissima partecipazioni S.p.A. hanno presentato ricorso ad adiuvandum.

In data 5 marzo 2019 l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso alla Regione Trentino Alto Adige una nuova bozza di Accordo di Cooperazione, invitando le amministrazioni pubbliche territoriali sottoscrittrici del Protocollo di Intesa di data 14 gennaio 2016 ad avvalersi di

Autostrada del Brennero S.p.A. in qualità di concessionario del nastro autostradale A22. Nella medesima comunicazione il Ministero ha invitato la Regione a trasmettere, entro il successivo 11 marzo, nuovo Piano Finanziario Regolatorio e nuovo Piano Economico Finanziario.

In data 11 marzo 2019 la Regione Trentino Alto Adige ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture una nuova versione di Piano Economico Finanziario e Piano Regolatorio, contenente gli investimenti concordati ed elaborati sulla base delle indicazioni fornite da Autorità di Regolazione dei Trasporti e NARS.

In data 13 marzo 2019 la Regione Trentino Alto Adige ha trasmesso a MIT, MEF, CIPE e alle altre Amministrazioni pubbliche territoriali una nuova versione del più volte citato Accordo di Cooperazione riportante modifiche ritenute necessarie al fine di addivenire ad una conclusione del percorso. Anche tale ultima bozza dell'Accordo individua, quale futuro concessionario del tracciato A22, Autostrada del Brennero S.p.A.

In data 20 maggio 2019 il CIPE ha emesso delibera n. 24 pubblicata sul G.U. il 30 settembre 2019 di Approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Tale Delibera – facendo seguito alla Delibera CIPE n. 68 del 28 novembre 2018, con la quale è stato introdotto, relativamente alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena, il modello dell'accordo di cooperazione per le tratte autostradali gestite da enti a controllo interamente pubblico, a seguito di consultazione con la Commissione europea e del negoziato con gli enti territoriali – approva l'Accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

In data 28 giugno 2019 il Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Trento, nella memoria sul Rendiconto della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol per l'esercizio 2018, ha evidenziato criticità connesse alla dubbia legittimazione istituzionale della Regione TAA a detenere azioni di Autostrada del Brennero S.p.A. Lo stesso inoltre, non ha ravvisato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per configurare la fattispecie di concessione in house nei confronti di Autostrada del Brennero S.p.A., ponendo, infine, in evidenza il tema della valorizzazione delle azioni attualmente detenute dai Soci privati, ove si opti per la trasformazione in Società in house.

In data 24 luglio 2019 il CIPE ha approvato delibera n. 38 pubblicata sulla G.U. il 30 ottobre 2019, deliberando che: *«È approvato il «criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)», allegato alla presente delibera, così come presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e integrato a seguito del parere NARS n. 4 del 2019 e della istruttoria per il CIPE.»*

Successivamente, in data 1° agosto 2019, il CIPE ha emesso delibera n. 59 pubblicata sulla G.U. del 30 ottobre 2019, *«di aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa*

alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario.»

Tale ultima Delibera – facendo seguito alla Delibera CIPE n. 38 del 24 luglio 2019 e considerato il dibattito svoltosi in seno al CIPE il 17 gennaio 2019 dal quale emerge che: «1. per la Regione Trentino Alto-Adige la previsione di un versamento all'entrata del bilancio dello Stato del valore di subentro, ove a debito, impone un onere economico alla società Autostrade del Brennero S.p.a. e toglie risorse al territorio per il finanziamento di nuovi interventi anche di messa in sicurezza dell'A22 o di miglioramento della viabilità stradale di adduzione alla medesima tratta autostradale; 2. il Comitato ritenuta legittima la richiesta e convenuto che il valore di subentro al netto degli eventuali benefici del periodo dopo la fine della Concessione, ove a debito, dovrà essere destinato a favore della medesima tratta autostradale A22 Brennero-Modena e del territorio che attraversa, auspica non emergano in seguito ulteriori problemi ed ostacoli alla formalizzazione fra le parti di quanto deciso in seduta;» – dispone:

«1. Approvazione per l'Autostrada A22 Brennero-Modena dei criteri per la modalità di calcolo degli eventuali benefici netti esistenti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario.

2. Nel calcolo per l'esatta quantificazione del valore di subentro, alla data della nuova stipula, al netto dei benefici registrati per il protrarsi della gestione della concessione oltre la scadenza del 30 aprile 2014, di cui al punto 4 della delibera n. 68 del 2018, si applicano le regole di cui ai seguenti punti:

2.1. La regolazione dei rapporti intercorrenti sino alla data di effettivo subentro da parte del nuovo concessionario è definita, ai soli fini della quantificazione degli eventuali benefici netti registrati nel periodo compreso tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro e fatte salve specifiche pattuizioni convenzionali vigenti, attraverso la predisposizione di un Piano finanziario transitorio approvato con decreto interministeriale (MIT - MEF), soggetto a registrazione della Corte dei conti.

2.2. Nel periodo transitorio il concessionario scaduto assicura la prosecuzione della gestione ordinaria del servizio e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture che si rendono comunque necessari ai fini della sicurezza dell'utenza. Il concessionario scaduto è tenuto ad agire con le funzioni e i compiti di soggetto proprietario della strada, previste dall'art. 14 del Codice della strada.

2.3. Il Piano finanziario transitorio è redatto secondo lo schema della delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni e integrazioni, assumendo i dati a consuntivo per il periodo pregresso e i valori previsionali sino alla data presunta di effettivo trasferimento dell'infrastruttura.

2.4. L'ammortamento del Capitale investito netto (CIN), rilevato alla scadenza della concessione, prosegue per il periodo transitorio, ad eccezione di specifiche diverse pattuizioni già definite nella Convenzione vigente alla scadenza della concessione.

2.5. La remunerazione del CIN, rilevato alla scadenza della concessione, ove non diversamente disciplinata dagli atti convenzionali, è pari al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

2.6. La differenza, positiva o negativa, tra i ricavi e i costi ammessi per il periodo transitorio (saldo di poste figurative) è capitalizzata al tasso BCE (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali) incrementato dell'1%.

2.7. I nuovi investimenti, assentiti dal concedente ed eseguiti nel periodo transitorio sino alla data di effettivo subentro, con particolare riguardo a quelli per la sicurezza, sono remunerati attraverso il parametro del Costo medio ponderato del capitale (WACC), determinato applicando integralmente i criteri previsti dalla delibera CIPE n. 39 del 2007 e successive modificazioni, da adottarsi *ratione temporis*. Per tali investimenti il rischio di costruzione rimane in capo al concessionario scaduto.

3. Il punto 4 della delibera CIPE n. 68 del 2018 è sostituito dal seguente: «4. Qualora alla data di effettivo subentro del nuovo concessionario, la somma algebrica del capitale investito regolatorio non ammortizzato e del saldo di poste figurative risultasse a debito del concessionario uscente il medesimo importo dovrà essere versato all'entrata del bilancio dello Stato che dovrà destinarlo al finanziamento di nuovi interventi di messa in sicurezza

dell'infrastruttura o di miglioramento della viabilità stradale di adduzione alla medesima tratta autostradale.»

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad aggiornare conseguentemente l'Accordo di cooperazione approvato con delibera n. 24 del 2019, in particolare nel punto in cui è citata la delibera CIPE n. 3 del 2019.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti.».

Il 30 ottobre 2019 la Società ha fatto ricorso al TAR del Lazio per l'annullamento della delibera del CIPE n. 24/2019 del 20 maggio 2019, registrata dalla Corte dei conti il successivo 13 settembre 2019 e pubblicata nella G.U. n. 229 del 30 settembre 2019, recante "Approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena", nella parte in cui prevede che "il Governo e il Concedente assumano ogni iniziativa utile affinché all'esito del contenzioso gli eventuali benefici finanziari eccedenti il valore di subentro degli investimenti realizzati e non ammortizzati alla data del 31 dicembre 2018 siano destinati in ogni caso alla realizzazione degli investimenti previsti dall'art. 8 dell'accordo di cooperazione" (punto 5 della delibera) nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche qualora non conosciuti.

Il 5 novembre 2019 due Soci privati di Autobrennero hanno inviato alla Società medesima, ai Soci e al Concedente, una nota a conferma della volontà di pervenire alla cessione delle rispettive quote societarie. In merito alle condizioni per addivenire a tale cessione detti Soci hanno proposto che la rivalutazione del prezzo unitario per azione potesse essere affidata ad un collegio tecnico nominato congiuntamente.

Il 13 novembre 2019, in risposta alla lettera datata 5 novembre dei due Soci privati di Autobrennero, il Concedente ha evidenziato come la Società – nell’ambito della propria autonomia gestionale e responsabilità amministrativa patrimoniale – potesse assumere ogni opportuna determinazione in materia, fermo restando che l’ammontare del cosiddetto “Fondo Ferrovia” non subisse alcuna riduzione, in quanto accantonato per le finalità previste dall’Art. 55, comma 13, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Il Concedente ha, infine, richiamato l’attenzione in merito alle osservazioni riportate nella memoria del Procuratore Regionale della Corte dei Conti del 28 giugno 2019.

Il 9 dicembre 2019 la Società – facendo seguito a precedente nota MIT del 13 novembre 2019 – pur adempiendo alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dati aggiornati a consuntivo del periodo 1° maggio 2014-31 dicembre 2018 e della simulazione riferita all’esercizio 2019, ha specificato che a seguito di quanto deliberato dal proprio Consiglio di Amministrazione di data 29 novembre 2019, è stato notificato ricorso per l’annullamento della delibera del CIPE n. 59/2019 del 1° agosto 2019, recante *“Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l’effettivo subentro di un nuovo concessionario”, della delibera del CIPE n. 38/2019 del 24 luglio 2019, recante “Criterio generale per l’accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario (periodo transitorio)”*, entrambe pubblicate nella G.U. Serie generale n. 255 del 30 ottobre 2019, nonché di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche qualora non conosciuti. Allo stato attuale in merito non figura fissata udienza.

Nel mese di febbraio 2020, al fine di favorire una sollecita e positiva prosecuzione degli atti propedeutici al rilascio della nuova Concessione autostradale A22, è stata istituita una Cabina di Regia atta a garantire una maggiore rappresentatività politico-amministrativa nelle interlocuzioni con il Governo, composta dall’allora Presidente della Regione Trentino-Alto Adige Arno Kompatscher e dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti nonché da un rappresentante per ogni territorio, ovvero Verona, Mantova, Reggio Emilia e Modena oltreché da un rappresentante della Società Autostrada del Brennero S.p.A.

In data 18 febbraio 2020, presso gli uffici ministeriali a Roma, ha avuto luogo un primo incontro con l’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nell’ambito del quale si è discusso della possibilità di approfondire in maniera determinante con i vertici dell’Unione Europea i presupposti per percorrere la strada del mantenimento delle quote da parte dei Soci privati.

Le proposte di revisione all’Accordo di Cooperazione e lo scambio documentale tra istituzioni hanno visto la trasmissione da parte del MIT alla Regione TAA di una nota di data 6 aprile 2020. Con

essa il Concedente, nel far seguito alla precorsa corrispondenza, ha osservato che la presenza dei soci privati nella compagine del concessionario risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 e ss.mm.ii. e con il parere rilasciato dalla DG GROW della Commissione Europea in data 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione approvato dal CIPE con la Delibera n. 24 del 20 maggio 2019. Il Ministero, nel condividere pienamente le raccomandazioni contenute nella segnalazione dell'Autorità della Concorrenza e del Mercato (Bollettino n. 12 del 23 marzo 2020) in merito alla *“Legge di bilancio 2020”*, riguardante il differimento del termine al 30 giugno 2020 per la stipula degli atti convenzionali della concessione per l'autostrada A22 Brennero-Modena – ha sollecitato la Regione all'invio di tutta la documentazione necessaria per pervenire alla sottoscrizione del medesimo Accordo di Cooperazione.

In data 18 maggio 2020 i due Soci privati Infrastrutture CIS S.r.l. e Serenissima Partecipazioni S.p.A. hanno inviato alla Società, ai Soci e al Concedente una nota avente ad oggetto l'«Attuazione del Protocollo d'Intesa del 14 gennaio 2016 e dell'art.13bis, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017» nella quale, osservando che *“Organi di stampa hanno riferito di un mutato orientamento dei Soci pubblici di codesta Società, ora indirizzati a perseguire la possibilità di sottoscrivere la nuova concessione nella attuale composizione societaria”, hanno esplicitato il proprio dissenso, affermando che: “(...) tale ipotizzata soluzione è totalmente avversata dalle scriventi, che si dichiarano sin d'ora indisponibili a dare ad essa alcun seguito (...)”, contestualmente ribadendo la volontà di pervenire alla cessione delle quote societarie di appartenenza.*

Il 10 giugno 2020 la Società ha trasmesso ai Soci privati una nota in risposta alla comunicazione di cui sopra, ribadendo la propria disponibilità a proseguire le interlocuzioni, aprendo nuovamente ad un confronto per addivenire ad una risoluzione della tematica, il tutto nel rispetto delle prospettive dei molteplici soggetti coinvolti.

Il 24 giugno 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di chiedere alla Società di fornire un quadro sintetico e riassuntivo in merito alle seguenti ipotesi di futuro concessionale:

- Intervento normativo all'articolo 13 bis per chiarire aspetti connessi al Fondo Ferrovia.
- Proroga della Concessione autostradale secondo la soluzione prevista nel c.d. documento “Colao”.

In data 10 luglio 2020, l'Assemblea dei Soci ha deliberato:

«a) di ratificare e di approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione fino ad ora svolto relativamente alle attività poste in essere in relazione agli aspetti concessori della tratta autostradale A22 Brennero Modena;

b) di confermare le linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci - di cui ai punti 1, 2 e 3 della delibera di data 14 dicembre 2018 - di seguito trascritte e integrate al punto 1) (ii):

1) di subordinare il completamento delle attività valutative necessarie per l'acquisto delle azioni proprie di Autostrada del Brennero S.p.A. attualmente possedute dai Soci privati alla puntuale definizione: (i) del valore del patrimonio aziendale; (ii) dei contenuti dello schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 che possano condizionare le suddette attività valutative;

2) di proseguire l'attività di supporto – qualora richiesta dagli Enti territoriali firmatari del Protocollo d'Intesa di data 14 gennaio 2016 - nelle attività necessarie per l'attuazione dell'art. 13 bis e ss.mm.ii. e comunque avendo riguardo anche alla tutela del patrimonio aziendale e di tutti i suoi Soci;

3) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare tutte le iniziative, comprese quelle legali, atte alla tutela del patrimonio aziendale anche avverso pareri, atti, disposizioni che possano arrecare danno al suddetto patrimonio;

c) di integrare le suddette linee di indirizzo con i seguenti punti:

1) di confermare, come già previsto nel Bilancio d'esercizio 2019 deliberato dall'Assemblea dei Soci di data 24 giugno 2020 - con riferimento al finanziamento trasversale del corridoio ferroviario del Brennero, in continuità con quanto effettuato nei Bilanci d'esercizio 2018 e precedenti nonché come previsto nel Protocollo d'Intesa - l'accantonamento di Euro 34,5 milioni annui, secondo le modalità previste dall' art. 13 bis del D.L. 148/2017 e dall'art. 55, c. 13 della L. 449/1997;

Inoltre, in considerazione della intervenuta emergenza epidemiologica Covid-19, che ha mutato drasticamente lo scenario economico-finanziario nel quale la Società opera, si propone:

2) di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare congiuntamente con i Soci e con il Concedente, contestualmente a quanto previsto al precedente punto b) la possibilità di negoziare un'estensione della Concessione autostradale condizionata ad un piano di investimenti che garantisca gli interessi pubblici e di tutti i Soci, nel rispetto comunque di condizioni di redditività ed equilibrio economico-finanziario nonché la possibile definizione dei contenziosi ad oggi pendenti;

d) di impegnare il Consiglio di Amministrazione a tenere informati i Soci sulle attività e sulle iniziative poste in essere in ottemperanza alle presenti linee di indirizzo.»

Nel corso del mese di luglio 2020 i Soci pubblici hanno informato la Società in merito ad un possibile intervento normativo del Governo nell'ambito del cosiddetto "Decreto Agosto", mentre, con riferimento all'ipotizzato percorso di proroga, i Soci hanno riferito di una maggiore difficoltà di percorribilità.

Nello specifico, la proposta normativa faceva riferimento a tre emendamenti concernenti:

- 1) l'introduzione del diritto di riscatto delle azioni di soci privati con l'obiettivo di addivenire ad una società in house;
- 2) il pagamento del 20% e per il futuro dell'80% dei presunti extraprofitti che la Società avrebbe generato dal 1 maggio 2014;
- 3) la funzione dell'organo di controllo – instaurato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Comitato di Indirizzo e Coordinamento, previsto nell'Accordo di Cooperazione.

A luglio 2020 il Presidente della Regione Trentino–Alto Adige, per conto di tutti i Soci pubblici, ha inviato al Concedente comunicazione protocollo 18309 di data 31 luglio 2020, comunicando l'assenso alla proposta di testo emendativo, evidenziando che lo stesso «...è condizionato ad una serie di approfondimenti che, in qualità di Soci pubblici, dobbiamo necessariamente effettuare, con particolare riferimento ai profili di responsabilità degli Amministratori della Società e degli stessi Soci pubblici, nonché ai risvolti giuridici, economici e finanziari che possono derivare dall'attuazione della norma in oggetto».

In data 25 settembre 2020 è stata convocata la Cabina di Regia. In tale incontro è emersa la volontà della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia di Modena e del Comune di Verona, di non sostenere gli emendamenti proposti dall'allora Ministro Paola De Micheli, almeno fino a quando non fosse compiutamente verificata presso l'Unione Europea, direttamente dal Ministro, la percorribilità della proroga decennale. Inoltre, è stato richiesto di prorogare la prevista scadenza del 30 novembre 2020 per la firma della concessione al fine di avere tempo sufficiente per verificare la possibilità di una proroga decennale. Ulteriori Disposizioni in materia di infrastrutture stradali sono state introdotte dall'art. 31- undecies, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria - convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 relativamente al riscatto delle quote di proprietà dei soci privati, prevedendo anche che nel valore di liquidazione non si tenga conto degli accantonamenti al c.d. "Fondo Ferrovia", e precisamente:

"... al fine di consentire alle Regioni e agli Enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1, la società da essi a tale fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità, alla data del 30 novembre 2020, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di riscatto,

i termini di quindici giorni e di trenta giorni previsti dall'articolo 2437-quater, secondo comma, del codice civile sono ridotti rispettivamente a cinque giorni e a dieci giorni e il termine di cui al quinto comma del medesimo articolo 2437-quater è ridotto a venti giorni.

Relativamente all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”

In data 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 178 “Legge di Bilancio 2021” in cui l’art. 1 comma 721, prevede, con riferimento all’accantonamento della Società al Fondo Ferrovia di cui all’art. 55 della Legge 449/1997, che in concomitanza con l’affidamento della concessione «... la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell’affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa.».

Inoltre l’art. 1 comma 722, sempre della Legge n. 178/2020, ha modificato l’art. 13-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, differendo in particolare al 30 aprile 2021, il termine del 29 dicembre 2020 previsto per la stipula dei Atti convenzionali di concessione, e precisamente:

“ 4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al comma 1, dopo l’approvazione del CIPE, previo parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l’anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022.

I medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente.” Detto termine del 30 aprile 2021, come sopra descritto, è stato poi prorogato al 31 luglio 2021 con Legge 21 maggio 2021, n.69 – art. 29-quater.

In data 11 gennaio 2021, presso la sala Depero della Provincia Autonoma di Trento, si è tenuto un incontro della Cabina di Regia. Durante tale confronto sono state evidenziate dai Soci pubblici criticità dell’Accordo di Cooperazione, necessitanti ulteriori interlocuzioni politiche degli Enti pubblici con l’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quali ad esempio:

- la Governance;

- il contenzioso concernente il tema “extraprofitti” e quello in materia fiscale;
- l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario;
- le partecipate a mercato.

Sono state inoltre evidenziate talune specificità dell’art. 31 undecies di cui alla Legge 176/2020, in particolare per quanto attiene ad eventuali adempimenti degli Enti pubblici Soci.

Il 22 gennaio 2021 si è svolto un incontro con i rappresentanti dei Soci privati – Infrastrutture Cis Srl e Serenissima Partecipazioni SpA – concernente gli aggiornamenti normativi e le valutazioni in merito al possibile acquisto di azioni proprie da parte della Società, come da linee di indirizzo dei Soci.

In data 1 febbraio 2021 consulenti legali della Società hanno rilasciato un parere pro veritate, che espone i vari istituti giuridici, fornendo tra l’altro un inquadramento relativo alla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei Soci e, del Collegio sindacale, oltre ad approfondimenti in merito a tematiche richieste dalla Società.

Nel frattempo, in data 2 febbraio 2021 il TAR del Lazio ha emesso sentenza n. 1354 a favore di un ricorso presentato da Autostrade Meridionali S.p.A. alla quale il Concedente –analogamente a quanto disposto per Autobrennero con delibera n. 68/2018 – richiedeva versamenti aggiuntivi in conseguenza della proroga della concessione. Il giudice ha accolto il ricorso della società affermando che, in mancanza di clausole particolari:

- il regime della concessione in prorogatio coincide con quello della concessione originaria,
- che non fosse possibile modificare retroattivamente le condizioni di un rapporto già in larga parte eseguito, in assenza di una base normativa primaria,
- che non si è in presenza di una “vicenda novativa” e di “diritti minorati”.

Tali motivazioni espresse dal giudice amministrativo sono coerenti con quelle sostenute nel ricorso proposto da Autobrennero: è quindi ragionevole attendersi che contribuiranno ad un esito favorevole dell’azione anche per la Società, considerato in particolare che la proroga della concessione A22 trova fondamento nella richiesta MIT di data 25 febbraio 2014 di proseguire nella gestione dell’Autostrada.

Il 24 marzo 2021 il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (in precedenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) ha inviato una comunicazione, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per le Infrastrutture e Sistemi Informativi Statistici, Felice Morisco, indirizzata alla Regione Trentino–Alto Adige, i cui contenuti sono stati dalla stessa resi noti alla Società. Nello specifico, in tale comunicazione, il Ministero sottolinea che “... è stata periodicamente formulata l’istanza di procedere alla liquidazione della quota azionaria della società Autostrada del Brennero S.p.A. detenuta dai soci privati, per assicurare la partecipazione totalitaria di soggetti pubblici, come convenuto nell’Accordo di Cooperazione. Alla data odierna la scrivente Direzione Generale non ha

ricevuto conferma in ordine all'intervenuta cessione della partecipazione azionaria dei privati che, sulla base della pronuncia della Commissione, costituisce un imprescindibile presupposto per la gestione pubblica. (...) L'art. 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha ultimativamente fissato alla data del 30 aprile p.v. il termine ultimo per la sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione, in assenza del quale è previsto l'affidamento della concessione con procedura di gara. In considerazione dell'imminenza del richiamato termine ed al fine di dare piena ottemperanza alle disposizioni di legge, si rinnova la richiesta a codesta Provincia Autonoma, nella qualità di coordinatore degli azionisti pubblici, di acquisire il cronoprogramma aggiornato degli investimenti richiamati dall'art. 8 dell'Accordo di Cooperazione, il Piano economico-finanziario sviluppato su dati aggiornati, nonché aggiornamenti sulla intervenuta cessione delle quote azionarie(...).".

Con Legge di conversione 21 maggio 2021 n.69 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n.41, è stato differito dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021 il termine previsto per la stipulazione degli Atti Convenzionali come da comma 4 dell'art. 13 bis del Decreto legge 148 del 2017. Le interlocuzioni tra il Concedente MIMS e gli Enti Pubblici territoriali, per l'aspetto concessorio, e tra la Società e i Soci privati, per l'acquisto delle azioni dagli stessi, sono proseguite senza tuttavia addivenire ad una soluzione condivisa del percorso, né tantomeno ad uno strumento giuridico ottemperante al dettato normativo. Non è stato possibile pertanto procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Cooperazione entro la scadenza prestabilita.

In attesa della definizione della modalità praticabile per l'affidamento della gestione in concessione dell'arteria autostradale A22, in data 10 settembre 2021, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. ha deliberato di dare corso a tutte le attività necessarie per poter tempestivamente intraprendere ogni adempimento correlato alla procedura passibile di essere individuata dall'Ente concedente, o da altro percorso normativamente ammissibile.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha altresì disposto «di stanziare per le finalità (...), un importo massimo di spesa (...) pari a euro 1.500.000,00, da utilizzarsi mediante singoli provvedimenti autorizzativi e da rendicontarsi via via a consuntivo.»

Una possibile soluzione normativa è stata ipotizzata nell'ambito del Decreto Legge 121 del 10 settembre 2021 cosiddetto "Decreto Infrastrutture".

In tale contesto, in data 8 ottobre 2021 l'Assemblea dei Soci, ha integrato le linee di indirizzo di cui alla delibera di data 10 luglio 2020, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di provvedere a tutti i lavori propedeutici dando corso a tutte le attività necessarie per poter tempestivamente intraprendere ogni adempimento correlato alla procedura passibile di essere individuata dall'Ente concedente, o da altro percorso normativamente ammissibile, per mettere la stessa Assemblea dei Soci nelle condizioni necessarie per le deliberazioni conseguenziali, eventualmente anche relativamente alla formulazione di una proposta spontanea da presentarsi presso l'organo statale

competente in sede di partenariato pubblico e privato (PPP/finanza di progetto) per l'ottenimento della concessione autostradale.

In data 9 novembre 2021 è entrata in vigore la Legge n. 156 di conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, cosiddetto "Decreto Infrastrutture", che - con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2 - ha reso possibile procedere all'affidamento della concessione A22 secondo le procedure di cui all'art. 183 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nello specifico, la disposizione, facendo riferimento alla finalità di realizzare infrastrutture, prevede il ricorso al comma 15 dell'art. 183 del codice dei contratti pubblici (finanza di progetto anche con proposta spontanea da parte dell'interessato, in deroga all'art. 13 bis).

La norma di cui al comma 15, art. 183 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che operatori economici privati possano presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte spontanee relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici.

Alla luce di tale dispositivo normativo, per Autostrada del Brennero S.p.A. si è concretizzata la possibilità di poter redigere una proposta spontanea da presentare al competente Ministero per ogni valutazione in ordine al pubblico interesse della stessa e per l'eventuale successiva indizione di apposita procedura di gara per l'aggiudicazione della concessione.

Alla procedura ad evidenza pubblica così indetta l'Amministrazione sarebbe tenuta ad invitare anche l'operatore economico promotore dell'iniziativa. A valle della valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, laddove il promotore non risultasse aggiudicatario, lo stesso potrebbe esercitare diritto di prelazione allineando la propria offerta a quella del concorrente risultato primo in graduatoria.

Nella seduta del 22 novembre 2021 l'Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero S.p.A. ha quindi deliberato, tra l'altro, quanto segue:

«a) di prendere atto e approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione relativamente alle attività poste in essere in relazione agli aspetti concessori della tratta autostradale A22 Brennero Modena;

b) di integrare le linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci di cui alla delibera di data 08.10.2021, dando mandato al Consiglio di Amministrazione di impegnare la Società per la predisposizione di una proposta di finanza di progetto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, sulla base della modifica intervenuta con

l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2 del decreto legge n. 121 di data 10.09.2021, convertito con modifiche dalla legge n. 156 di data 09.11.2021, al fine di un tempestivo deposito presso l'Organo Statale competente e comunque previa approvazione finale da parte di questa Assemblea prima del deposito formale;

[omissis]»

L'Assemblea dei Soci di data 13 dicembre 2021 ha infine confermato tali linee di indirizzo invitando la Società a proseguire con tutte le attività finalizzate all'ottenimento del rinnovo o della riassegnazione della concessione.

Il Consiglio di Amministrazione di data 17 dicembre 2021 ha pertanto deliberato *«di stanziare l'ulteriore importo di euro 1.500.000,00 per far fronte alle attività propedeutiche alla presentazione della proposta di finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della concessione autostradale A22 Brennero Modena»*.

In linea con le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci nelle sedute del 22 novembre e del 13 dicembre 2021 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di data 17 dicembre 2021, la Società ha provveduto pertanto, anche tramite l'affidamento di appositi incarichi a terzi, all'esecuzione di ogni attività finalizzata alla tempestiva presentazione di una proposta di finanza di progetto nel rispetto del comma 15 del predetto art. 183.

Di ogni azione messa in campo ai fini della presentazione della proposta di finanza di progetto, è stato via via opportunamente aggiornato il Consiglio di Amministrazione di Autobrennero in occasione di ogni seduta tenutasi a partire dal giorno 17 dicembre 2021.

Al fine di consentire ogni più ampia consultazione di tutti gli elementi componenti la proposta, nei mesi di marzo e aprile 2022 sono state altresì organizzate due sessioni, della durata di tre giorni ciascuna, con apertura di *data room* assistita nell'ambito delle quali, in ordine a un agire informato, ogni consigliere e sindaco ha avuto la possibilità di accedere alla documentazione di interesse al fine di acquisire informazioni specifiche rispetto ai contenuti di proposta fino a quel momento disponibili.

Il Consiglio di Amministrazione di data 11 aprile 2022 ha pertanto deliberato di approvare la proposta di finanza di progetto denominata *«Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena»*, approvando nello specifico:

- la bozza di convenzione;
- il piano economico finanziario;
- il progetto di fattibilità;
- il documento denominato "Caratteristiche del servizio e della gestione".

La proposta così deliberata è stata sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci di data 13 aprile 2022 che a riguardo ha quindi deliberato:

«a) di prendere atto e approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. relativamente alle attività dallo stesso poste in essere in ordine all'ottenimento della concessione autostradale A22 Brennero – Modena, integrando in tal senso le linee di indirizzo

deliberate dall'Assemblea dei Soci in data 22 novembre 2021 e confermate in occasione dell'Assemblea dei Soci del 13 dicembre 2021;

b) di prendere atto che in data 11 aprile 2022 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. ha approvato all'unanimità la proposta di finanza di progetto - ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sulla base della modifica normativa intervenuta con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 2 del D.L. 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 - denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena» e ogni allegato alla medesima, al fine di un tempestivo deposito presso l'organo Statale competente;

c) di prendere atto e condividere i contenuti della proposta di finanza di progetto di cui al punto precedente, così come illustrati nel corso dell'Assemblea dei Soci di data odierna;

d) di impegnare il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero S.p.A. a tenere periodicamente informati i soci in merito all'evolvere dell'iniziativa di finanza di progetto di cui al punto b).»

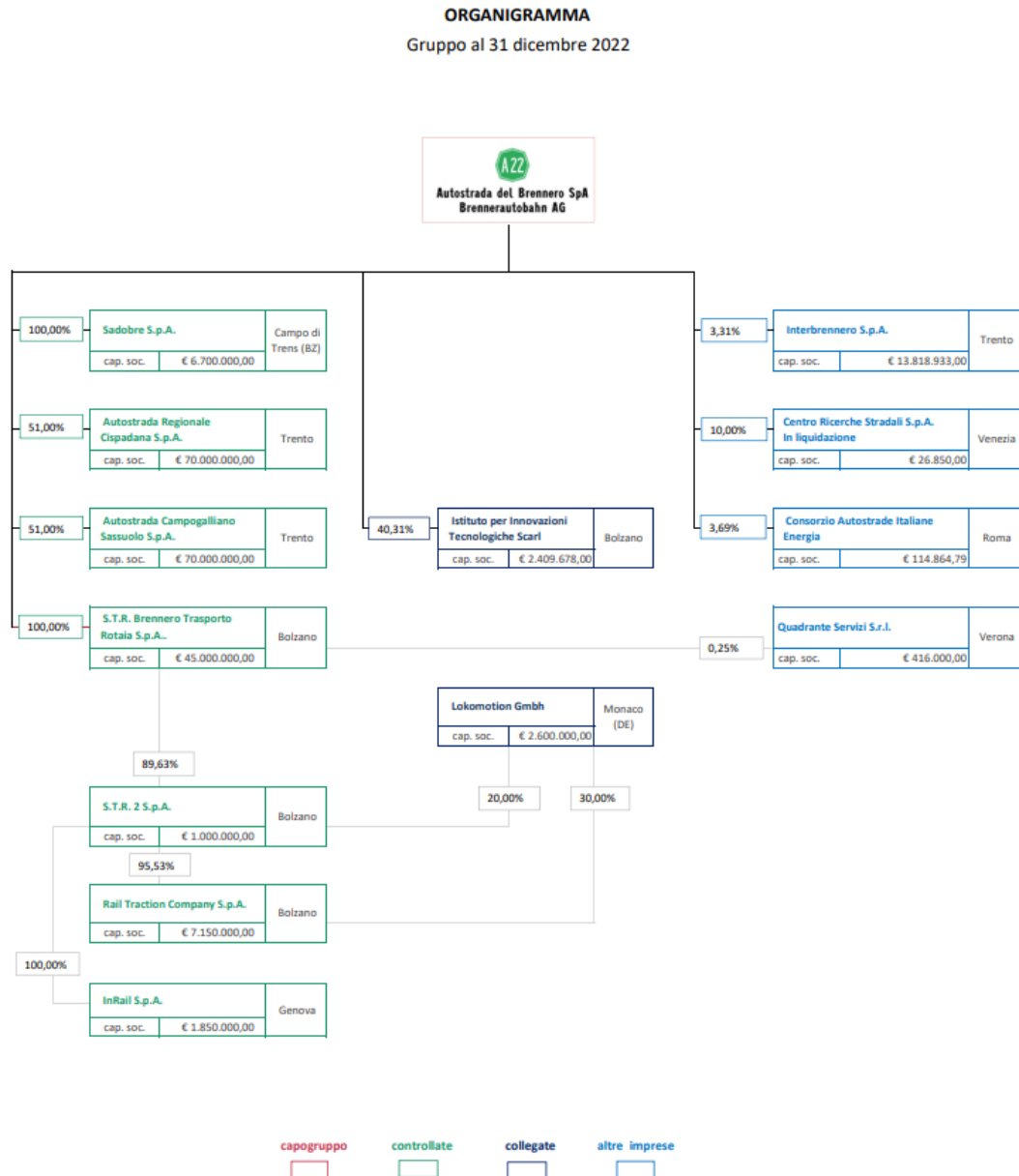
Preso atto anche di quanto deliberato in sede assembleare, il Consiglio di Amministrazione di data 14 aprile 2022 ha pertanto disposto «di autorizzare l'Amministratore Delegato a sottoscrivere tutta la documentazione inerente alla proposta di finanza di progetto denominata «Green Corridor Europeo Brennero Modena – affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero – Modena», comprensiva della relativa nota di presentazione» nonché «di autorizzare l'Amministratore Delegato a procedere, nel più breve tempo possibile, al deposito formale della proposta di finanza di progetto di cui al precedente punto, completa di tutti i relativi allegati, presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili».

I vertici societari si sono pertanto attivati per perfezionare la documentazione necessaria ai fini della presentazione al Concedente della citata proposta di finanza di progetto, consegna avvenuta in data 11 maggio 2022.

Si rimanda anche a quanto commentato in nota integrativa al paragrafo “Continuità aziendale”.

5.4. Gruppo di riferimento

Organigramma societario del Gruppo al 31 dicembre 2022.



Nel Gruppo, coordinato da Autostrada del Brennero SpA, si concentrano capacità e competenze specifiche ed appropriate, opportune ed utili, in grado di creare sinergie atte a rendere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi ed alle imprese attraverso l'integrazione fra diverse realtà, inducendo così a considerare il trasporto medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, ma come un'unica prestazione, in una visione globale del trasporto e, quindi, in un'ottica di catena logistica integrata.

Di seguito si riporta per ogni società controllata, direttamente o indirettamente, l'indicazione dell'oggetto sociale.

Sadobre SpA

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- gestione di stazioni doganali di confine e autoparchi organizzati e attrezzati per la confluenza di automezzi adibiti al trasporto nazionale e internazionale di beni relativi al traffico con l'estero;
- la progettazione, la costruzione e la realizzazione di zone turistico commerciali e relative infrastrutture annesse agli autoparchi;
- la gestione in proprio e per conto terzi, diretta o indiretta mediante appalti e concessioni, di tutti i servizi connessi all'esercizio degli autoparchi e delle aree ricettive, commerciali e turistiche annesse.

A.R.C. - Autostrada Regionale Cispadana SpA

La società ha per oggetto l'affidamento e l'esecuzione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di concessione avente ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana dal casello di Reggiolo - Rolo sulla Autostrada A22 al casello di Ferrara sud sulla Autostrada A13 affidata tramite procedura di Project Financing dalla Regione Emilia Romagna. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la società potrà compiere tutte le attività ritenute opportune, ed esercitare ogni idonea funzione tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fidejussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati), immobiliare, commerciale, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazione anche azionaria, in altre società costituite o costituenti aventi oggetto analogo o comunque connesso al proprio.

Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA

La società ha per oggetto l'esecuzione delle opere e dei servizi previsti dal contratto di concessione avente ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo tra la A22 e la SS 467 "Pedemontana" aggiudicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in esito a procedura ristretta indetta da ANAS SpA ai sensi degli artt. 55, comma 6, 143, comma 1, 144 e 177 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. Per il conseguimento dell'oggetto sociale nei termini sopra indicati, la Società potrà compiere tutte le attività ritenute opportune, ed esercitare ogni idonea funzione tecnica, industriale e promozionale, potrà altresì prestare e/o ricevere fideiussioni e cauzioni, nonché stipulare autonomi contratti a garanzia delle obbligazioni dalla medesima e/o nei confronti della medesima assunte e potrà inoltre contrarre mutui o più in generale ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo all'uopo in garanzia propri beni mobili, immobili e crediti, come potrà compiere, infine, qualsiasi operazione, mobiliare (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle altre attività per le quali la legge prevede specifici titoli autorizzativi o abilitativi comunque denominati), immobiliare, commerciale, nonché le operazioni di cessione pro soluto e/o pro solvendo di tutti o di parte dei propri crediti ovvero la relativa cartolarizzazione purché non nei confronti del pubblico e nei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

La Società potrà assumere, purché in via non prevalente e comunque non ai fini di collocamento, partecipazione anche azionaria, in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia SpA

La società promuove il trasporto merci e il trasporto persone prevalentemente sull'asse ferroviario del Brennero compresa la facoltà di esercitare e gestire direttamente per conto terzi il trasporto merci e persone sulla rete ferroviaria. Essa coordina e favorisce tutte le iniziative dei propri soci che vengono da questi proposte, allo scopo di facilitare, sviluppare e soprattutto garantire il trasporto merci e persone prevalentemente attraverso il Brennero.

La Società ha quindi per oggetto tutte le attività connesse all'acquisto, l'affitto, la locazione e l'amministrazione di beni mobili ed immobili, compreso veicoli ed automezzi di ogni tipo ed in particolare mezzi per il trasporto ferroviario.

Essa può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale. Può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese ed assumere prestiti e finanziamenti, anche infruttiferi, presso i propri soci nonché concederli a imprese o società controllate e collegate.

S.T.R. 2 - Brennero Trasporto Rotaia SpA

La Società, costituita il 27 giugno 2022, ha per oggetto sociale le attività di

- assunzione, detenzione e gestione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in altre Società costituite ed operanti in Italia e all'estero;
- pianificazione, organizzazione e controllo strategico e operativo delle società' nelle quali partecipa;
- concessione di finanziamenti alle società partecipate, di coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, nonché la prestazione a favore di dette società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo, di servizi in materia amministrativa, organizzativa e di gestione finanziaria.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale.

la società può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, prestiti e finanziamenti, anche infruttiferi, presso i propri soci.

R.T.C. – Rail Traction Company SpA

Rail Traction Company SpA (di seguito, anche “RTC”) è una società ferroviaria privata fondata nel febbraio 2000 in seguito alla liberalizzazione dei trasporti ferroviari in Italia e in Europa.

La società ha per oggetto:

- la pianificazione, l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto ferroviario di merci negli ambiti consentiti dalle norme nazionali, internazionali e dell'Unione Europea;
- la gestione del traffico ferroviario nazionale (Italia) e di quello internazionale;
- l'acquisizione, la gestione e la vendita di tutti i beni necessari (i.e. del materiale rotabile) necessari all'esecuzione del trasporto su rotaia;
- la gestione delle operazioni ferroviarie necessarie all'esecuzione dell'oggetto sociale;
- la gestione dei punti terminali di origine/destinazione dei trasporti nonché delle officine di riparazione e manutenzione per il materiale rotabile. La società potrà inoltre compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti e da costituire.

InRail SpA

InRail è un'impresa ferroviaria fondata nel 2009, in grado di offrire trasporti per tutti i tipi di merci con proprie locomotive e personale qualificato.

La Società ha per oggetto sociale, in particolare, le seguenti attività da esercitarsi in proprio o affidandole a terzi all'uopo autorizzati:

- progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture operanti nel campo dei trasporti in genere, magazzinaggio e logistica;
- ricerca applicata nella gestione e realizzazione di servizi di trasporto e nella logistica;
- consulenze tecniche e studi di fattibilità nei trasporti in genere;
- noleggio di attrezzature, anche specialistiche, nell'ambito dei trasporti in genere e della logistica;
- organizzazione e svolgimento di corsi di formazione e di addestramento professionale;
- studio, sviluppo e implementazione di software gestionali, gestione dei flussi informativi e di tutto ciò che può essere di ausilio alle attività produttive e commerciali sopra indicate, sia attraverso prodotti ad alta standardizzazione, sia mediante la realizzazione di prodotti dedicati;
- organizzazione, produzione, gestione e vendita di servizi di trasporto per ferrovia e di logistica integrata, nonché l'esercizio del trasporto ferrovia-rio;
- organizzazione, in forma diretta o indiretta, dell'attività di
- autotrasporto di merci sia in conto proprio sia in conto terzi e distribuzione logistica;
- movimentazione merci, manovre ferroviarie, operazioni di carico e scarico, magazzinaggio, facchinaggio e pulizia industriale;
- progettazione, compresi i rilievi topografici, anche ai sensi della legge 11 febbraio 1994 n.109 e del regolamento di attuazione 21 dicembre 1999 n.554 e successive modifiche intervenute, di scali ferroviari, raccordi ferroviari e linee ferroviarie.

5.4.1. Rapporti con le imprese partecipate ed eventi rilevanti dell'esercizio

Autostrada del Brennero SpA, in qualità di holding, ha il compito di dirigere e supportare le attività del Gruppo, esercitando l'indirizzo strategico, il coordinamento ed il controllo della gestione delle società partecipate.

Nell'ottica di rendere economicamente e funzionalmente valida la struttura di tutte le attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA ha approvato il Regolamento di Gruppo in data 8 novembre 2013 (con successive modifiche di data 29 luglio 2016 e 18 maggio 2018). Tale documento costituisce la disciplina di riferimento per guidare i rapporti tra tutte le società rientranti nell'area di consolidamento, affinché i relativi comportamenti siano ispirati a regole organizzative e gestionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche

di direzione, coordinamento e governo imprenditoriale del Gruppo. Il Regolamento consente di operare, pur nella propria autonomia, in armonia con il modello di governo definito, volto a promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso. In data 24 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire e la definizione delle linee di indirizzo per le società controllate Sadobre SpA, ARC Autostrada Regionale Cispadana SpA, STR Brennero Trasporto Rotaia SpA, RTC Rail Traction Company SpA. In data 24 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire e la definizione delle linee di indirizzo per la società controllata Campogalliano Sassuolo SpA.

Nel compimento del proprio ruolo all'interno del Gruppo, Autostrada del Brennero si è impegnata a fornire un supporto in ambito finanziario, amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale.

6. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Autobrennero ha avviato un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato decreto.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida elaborate ed aggiornate da Confindustria.

Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio sulla cui base si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

L'identificazione dei processi sensibili è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione e del funzionamento aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale mirate all'individuazione e comprensione dei processi sensibili e dei sistemi e procedure di controllo già adottati.

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità vi sia la astratta possibilità di commettere reati.

L'analisi è stata condotta su tutte le attività che prevedono un contatto e/o un'interazione tra risorse aziendali e soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, nonché sulle altre attività nell'ambito delle quali sia astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Sulla base dei processi sensibili individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e delle finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, consentire ad Autobrennero di tempestivamente prevenire ed impedire la commissione dei reati oltre che di sviluppare la consapevolezza nei destinatari del Modello, così come definiti nel capitolo 9, nell'ambito dei processi sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

I principi cardine, cui il Modello si ispira, sono:

- a) le Linee Guida di Confindustria in base alle quali è stata predisposta l'analisi del contesto aziendale e la mappatura dei processi sensibili;
- b) i requisiti indicati dal D.lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Controllo e di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di Controllo e di Vigilanza di risorse finanziarie adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.
- c) principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - le verificabilità e tracciabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni, in considerazione della struttura della Società e delle risorse aziendali;
 - la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'Organismo di Controllo e di Vigilanza delle informazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità con delibera del 29 maggio 2009 e con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza. Con l'approvazione del Modello il Consiglio di Amministrazione si impegna al rispetto dello stesso. Con delibere successive del Consiglio di Amministrazione, la Società ha adottato versioni di volta in volta aggiornate del presente documento.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1 lett. a) del D.lgs. 231/2001), le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Autobrennero salva la facoltà di quest'ultimo di delegare l'Amministratore Delegato. In tal caso il Consiglio d'Amministrazione ratificherà tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato.

7. MODELLO DI AUTOSTRADA DEL BRENNERO SpA E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE

La Società, attraverso la propria struttura organizzativa, comunica alle Società controllate il seguente documento e ogni sua successiva edizione.

In ragione dell'attenzione posta dalla Capogruppo alle tematiche di *corporate governance* e alla tutela della legalità nella conduzione delle diverse attività di *business*, la stessa, nel rispetto dell'autonomia propria di ogni società controllata, promuove l'adozione da parte delle stesse di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs 231/01. Tutte le Società controllate adottano in autonomia un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo, previa delibera dei rispettivi consigli di amministrazione, dopo aver analizzato ed identificato le attività a rischio di reato e le misure atte a prevenirle. Tutte le Società controllate, nella definizione del proprio modello, si attengono ai principi applicabili del presente documento, integrandone i contenuti e le necessarie misure di controllo in base alle specifiche peculiarità inerenti alla natura, le dimensioni, il tipo di attività, la struttura delle deleghe interne e dei poteri delle Società controllate stesse. È cura di ogni singola società controllata adottare un proprio modello e nominare un proprio Organismo di Vigilanza.

Il modello adottato dalle Società controllate è comunicato all'Organismo di Vigilanza di Autobrennero, che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui al successivo capitolo 12. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al proprio modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle Società controllate all'Organismo di Vigilanza di Autobrennero.

8. IDENTIFICAZIONE DEI REATI RILEVANTI PER AUTOBRENNERO

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dei rischi specifici derivanti dalle attività concretamente svolte dalla Società e della natura e dimensione della sua organizzazione.

In considerazione di tali parametri, la Società ha considerato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqes*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies.1*);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- reati tributari (art. 25 *quinqiesdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto previste dal Decreto (tra cui i Delitti contro l'industria e il commercio previsti dall'art. 25-bis.1, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater; le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili previste dall'art. 25-quarter.1; la Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa prevista dall'art. 25-quaterdecies; il Contrabbando previsto dall'art. 25-sexiesdecies; i Delitti contro il patrimonio culturale previsti dall'art. 25-septiesdecies del Decreto; nonché Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, previsti dall'art. 25-duodevicies del Decreto) si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta

dalla Società, del contesto socioeconomico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico della Capogruppo e delle Società controllate che vincolano in ogni caso i destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

Il presente documento individua nella successiva Parte Speciale le attività della Società denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi e protocolli di prevenzione.

In ogni caso, il Modello è tempestivamente integrato o modificato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta e comunque previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza quando siano intervenute:

- modifiche normative quali ad esempio l'introduzione di nuovi reati e/o la modifica degli attuali;
- modifiche nelle modalità di svolgimento dell'attività di impresa;
- ogni altra situazione illustrata nel precedente capitolo 4 "Modifiche ed aggiornamento del Modello".

9. DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello si applica:

- a) a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società;
- b) ai dipendenti della Società;
- c) a tutti quei soggetti che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, procuratori;
- e) a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Società in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura;
- f) alla Società di Revisione.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

10. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il Modello è portato a conoscenza del personale dipendente mediante consegna di una sua copia e sottoscrizione della stessa.

Per tutti gli altri destinatari del presente Modello, lo stesso sarà pubblicato in apposite sezioni dedicate nell'Intranet e nel sito Internet aziendale, da cui sarà liberamente e gratuitamente scaricabile e stampabile.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, collaboratori esterni, partners e altre parti contrattuali prevedono una specifica clausola esplicita di presa visione del presente Modello, richiamando la fonte ove sarà possibile reperirlo, definendo le conseguenze della violazione alle norme da parte degli stessi.

11. FORMAZIONE

È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e di Comportamento e del Modello da parte di tutte le Direzioni e Settori. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, all'Organismo di Vigilanza, agli amministratori, ecc., sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dal Settore Risorse Umane.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i destinatari ed è gestita dal Settore Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV che si adopera affinché i programmi di formazione siano erogati tempestivamente.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

La formazione, che può svolgersi anche a distanza o mediante l'utilizzo di sistemi informatici, e i cui contenuti sono vagliati dall'Organismo di Vigilanza, è operata da esperti nella disciplina dettata dal Decreto.

12. ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1. Funzione

La Società istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società stessa e ai relativi profili giuridici.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, avendo come unico ed esclusivo riferimento il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento interno di funzionamento, approvandone i contenuti e presentandolo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Tale documento esplicita i criteri e le modalità operative volti all'attuazione ed al rispetto dei compiti, dei poteri e delle funzioni attribuiti all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare costantemente:

- a) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come identificati nel capitolo 9;
- b) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- d) sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

12.2. Nomina dei membri dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'OdV, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, che deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- autonomia e indipendenza;

dal momento che l'OdV ha compiti di controllo dell'operatività aziendale e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'OdV risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dello stesso una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'OdV sono determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questo deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, i membri dell'OdV non devono:

- ricoprire, all'interno di Autobrennero o delle Società controllate, incarichi di tipo operativo;
- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Autobrennero o delle Società controllate;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi;

- professionalità

l'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva e consulenziale.

Una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, verifica la sussistenza di tali condizioni basandosi non solo sui *curricula*, ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte dal Consiglio direttamente dai candidati.

- continuità d'azione

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività dell'OdV non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, in forma collegiale da tre membri non appartenenti al personale della Società, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Presidente dell'OdV.

La composizione dell'OdV può essere modificata in qualsiasi momento a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. L'OdV rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che ha provveduto alla sua nomina. L'OdV scaduto per decorrenza del termine, conserva le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Organismo. I membri dell'OdV possono essere rieletti.

12.3. Requisiti di eleggibilità

La carica di componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione.
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 2. a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono altresì in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

12.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

La revoca dall'incarico di componente dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione e solo in presenza delle seguenti condizioni:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al paragrafo precedente;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del componente dell'OdV non più idoneo e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 10.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente dell'OdV, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente.

12.5. Svolgimento delle attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale ed è convocato dal Presidente. Le riunioni possono anche essere convocate ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta, venendo in tal caso meno l'obbligo della formale convocazione. Inoltre, durante lo svolgimento della prima seduta utile, può delegare specifiche funzioni al Presidente. La convocazione deve essere portata a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'OdV è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra quanto svolto dallo stesso Organismo e le politiche interne aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati. In particolare, l'OdV:

- svolge o provvede a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- effettua periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'azienda, soprattutto nell'ambito dei processi sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi annualmente in sede di *reporting* al Consiglio di Amministrazione;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello e aggiorna la lista di informazioni che gli devono essere trasmesse;
- si coordina con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione a processi e procedure identificate nel Modello; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale riguardante le attività sensibili della Società;
- attiva e svolge le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi d'indagine;

- effettua interventi estemporanei e non programmati;
- chiede informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili, a tutto il personale dipendente della Società, a collaboratori, consulenti, nonché a tutti i soggetti destinatari del Modello, individuati secondo quanto previsto al paragrafo 9;
- chiede annualmente, e comunque qualora si ritenga opportuno, informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate;
- si avvale dell'ausilio e del supporto del personale dipendente della Società;
- richiede l'esecuzione degli interventi necessari all'aggiornamento/adeguamento del Modello;
- richiede alla funzione di revisione interna gli interventi di audit ritenuti necessari sia nel piano annuale che in relazione a specifiche segnalazioni e/o rischiosità;
- segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi violazione del Modello accertata dall'OdV stesso e ogni informazione rilevante al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al D. Lgs.231/2001;
- verifica periodicamente il Modello e il Codice Etico e di Comportamento e, ove necessario, propone al Consiglio d'Amministrazione eventuali modifiche e aggiornamenti;
- verifica i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sensibilizza e favorisce la conoscenza e la comprensione dei principi delineati nel Modello e nel Codice Etico e di Comportamento;
- definisce o modifica il programma di monitoraggio del Modello 231 anche attraverso l'espressione di un parere sul piano annuale dei controlli della Società;
- gestisce le segnalazioni di irregolarità ricevute che riguardino eventuali violazioni del Modello;
- gestisce le segnalazioni (whistleblowing) di cui al D.lgs. 24/2023.

Al fine di perseguire gli obiettivi descritti la Società assicura all'Organismo di Vigilanza:

- a) la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività aziendali nonché il libero accesso alle informazioni aziendali, senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) adeguate risorse finanziarie (le spese sostenute dall'OdV nell'espletamento del mandato, adeguatamente motivate, sono a carico della Società);
- c) la possibilità di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di consulenti esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo;
- d) l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;
- e) idoneo personale di segreteria e mezzi tecnici necessari.

12.6. Flussi informativi da e verso l'organizzazione

L'OdV ha l'obbligo di riferire unicamente al Consiglio di Amministrazione, anche su fatti rilevanti del proprio ufficio o eventuali urgenti criticità del Modello emerse nella propria attività di vigilanza.

Gli obblighi di comunicazione previsti verso il Consiglio di Amministrazione e la periodicità minima per dette comunicazioni, nonché la periodicità degli incontri con il Collegio Sindacale, sono individuati e normati in apposito regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza predisposto dallo stesso OdV.

L'OdV stabilisce le informazioni che i soggetti coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere assieme alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all'Organismo stesso.

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari del presente documento devono comunicare direttamente con l'OdV per segnalare eventuali violazioni del Modello nonché le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei cosiddetti reati-presupposto, utilizzando i canali ed i recapiti resi noti dall'Organismo di Vigilanza.

A tal fine è istituito un canale dedicato di comunicazione per la consultazione dell'OdV che consiste in un indirizzo di posta elettronica (OdVA22@autobrennero.it) reso noto ai Destinatari a cui dovranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato unicamente all'OdV. Tale modalità di trasmissione è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti e/o del contenuto delle segnalazioni anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti.

In qualunque momento, un destinatario del presente Modello, dovesse trovarsi coinvolto in un procedimento penale relativo ad uno dei reati presupposto indicati nel Decreto, lo stesso deve darne immediata comunicazione all'OdV e al Presidente della Società, il quale provvederà ad informare il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, per consentire le segnalazioni interne (Whistleblowing), che vengono pure gestite dall'Organismo di Vigilanza, la Società – in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 – ha istituito dei canali dedicati di comunicazione come descritto nel successivo capitolo 13 e nella Procedura P21 “Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)”. Tali modalità di trasmissione sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti e/o del contenuto delle segnalazioni anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti dei segnalanti.

La Società e l'Organismo di Vigilanza si impegnano a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché la tutela da qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, anche indiretta, salva l'ipotesi di segnalazione effettuate con dolo e/o mala fede.

In condivisione con l'OdV, la Società adotta una procedura ove sono descritte le modalità di gestione dei rapporti con lo stesso OdV e dei flussi informativi che vengono scambiati fra l'Organismo di Vigilanza e le funzioni aziendali.

Tutte le informazioni di cui venga in possesso l'Organismo di Vigilanza vengono trattate nel rispetto ed in conformità a quanto prescritto dal Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 del 30/06/2003, così come novellato dal D.lgs. 101/2018 del 10/08/2018 e s.m.i.

12.7. Rapporti con l'organismo di vigilanza delle Società controllate

L'OdV della Società può chiedere informazioni agli organismi di vigilanza delle Società controllate, qualora siano ritenute necessarie per il corretto svolgimento delle attività di controllo nell'ambito della Società.

Gli organismi di vigilanza delle Società controllate segnalano immediatamente eventuali gravi violazioni dei rispettivi Modelli di organizzazione e gestione e inviano una relazione scritta all'OdV di Autobrennero, nei tempi e con le modalità stabilite dagli accordi intersocietari, indicando le violazioni accertate al proprio modello organizzativo e le sanzioni disciplinari applicate, le modifiche di carattere significativo apportate al proprio modello organizzativo, e i fatti rilevanti, riscontrati nell'esercizio dell'attività di vigilanza, che possano interessare l'attività o l'organizzazione della società controllata.

13. WHISTLEBLOWING (AGGIORNATO AL D.LGS. N. 24/2023)

13.1 Normativa di riferimento e campo di applicazione

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del “whistleblowing”) che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato. La normativa ha modificato l’art. 6 del D.lgs. 231/2001 (introducendo gli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater, gli ultimi due, poi, abrogati dall’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023), disponendo quanto segue:

- i Modelli di organizzazione, gestione e controllo devono prevedere l’attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell’integrità dell’ente e in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, oltre ad istituire almeno un canale alternativo che garantisca la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni di condotte illecite devono essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi devono prevedere sanzioni nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante;
- gli stessi Modelli devono prevedere il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei whistleblower nell’ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del Decreto la Società ha messo a disposizione di tutti i soggetti apicali (vertici dell’organizzazione), o i sottoposti (dipendenti) un ulteriore canale di segnalazione al fine di segnalare eventuali condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti così come descritto nella Procedura “Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)”.

Successivamente, l’Unione Europea - al fine di uniformare le normative nazionali in materia di whistleblowing - in data 23 ottobre 2019 ha adottato la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione. La normativa europea è stata recepita dall’Italia in data 10 marzo 2023, mediante l’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023, che ha inciso in maniera significativa sulla normativa di riferimento previgente.

Gli Enti del settore privato che sono tenuti a rispettare la nuova disciplina in materia di whistleblowing sono: (i) soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (ii) i

soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (iii) soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, se nell'ultimo anno hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; (iv) soggetti del settore privato che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

13.2 Ambito di applicazione soggettivo

Il D.lgs. n. 24/2023 estende – rispetto alla normativa previgente - l'ambito soggettivo di coloro che possono eseguire le segnalazioni, la divulgazione pubblica e la denuncia, ai seguenti soggetti: dipendenti pubblici; dipendenti dei concessionari di un pubblico servizio; lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato; collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato; volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza; lavoratori in prova; candidati; ex dipendenti; “facilitatori” (persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata); parenti entro il 4° grado di parentela o colleghi di lavoro del segnalante.

13.3 Ambito di applicazione oggettivo

Il D.lgs. n. 24/2023 prevede che possono essere oggetto di segnalazione, di divulgazione pubblica, di denuncia, le seguenti:

- **violazioni del diritto nazionale** (illeciti civili, illeciti penali, illeciti amministrativi, illeciti contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001);
- **violazioni del diritto dell'Unione europea** (Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione), tra cui: (i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4); (ii) atti od omissioni riguardanti

il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); nonché (iii) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6).

Sono invece escluse dal campo di applicazione della nuova normativa sul whistleblowing:

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

In ogni caso, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. "voci di corridoio").

13.4 Canali di segnalazione (interno ed esterno)

Il D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni, disponendo l'implementazione di appositi "canali interni" per ricevere e trattare le segnalazioni.

I canali di segnalazione interna devono garantire, la riservatezza (con particolare riferimento alla persona segnalante, al facilitatore, alla persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché al contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione), anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, allorché siano utilizzati strumenti informatici.

Il legislatore ha previsto di consentire segnalazioni: (i) in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online); (ii) orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale; ovvero (iii) su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Il D.lgs. n. 24/2023 - ferma restando la preferenza per i canali interni - prevede la possibilità, sia per i soggetti del settore pubblico, che del settore privato, la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno (piattaforma online messa a disposizione dall'ANAC), unicamente al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

1. Il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

Nel sito istituzionale di ANAC, cliccando il link alla pagina dedicata, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing" (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>).

13.5 Divulgazione pubblica

Inoltre, il D.lgs. n. 24/2023 prevede un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica, le cui informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite mezzi di stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore, affinché il segnalante possa beneficiare delle tutele riconosciute dal predetto decreto. Difatti, la protezione sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. una segnalazione interna, a cui l'Ente non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del

termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);

2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

13.6 Denuncia alle Autorità nazionali competenti

Il D.lgs. n. 24/2023 – in conformità alla precedente disciplina – riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inviare una formale denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Anche in questo caso, vengono applicate e devono essere rispettate le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno da parte degli Uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

13.7 Uso dei canali rispetto alla tipologia di informazioni sulle violazioni che possono essere segnalate

Il D.lgs. n. 24/2023 – nel prevedere una diversificazione tra il settore pubblico ed il settore privato – riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.

Diversamente, i soggetti del settore privato dispongono di poteri di segnalazione e di canali di comunicazione più limitati rispetto ai soggetti del settore pubblico. Il predetto decreto differenzia il possibile oggetto di segnalazione in relazione alle caratteristiche dei diversi soggetti privati (Ente con una media di almeno 50 lavoratori; Ente che opera nei “settori sensibili”; Enti che hanno adottato un Modello 231 con meno di 50 lavoratori, oppure con una media di almeno 50 lavoratori). Ne risulta un quadro eterogeneo in termini di possibilità, sia sotto il profilo dell’oggetto delle segnalazioni che sotto il profilo dei canali di cui i soggetti tutelati dispongono per segnalare, divulgare e denunciare. Pertanto, è necessario che tali soggetti operino nel pieno rispetto dei presupposti individuati dal legislatore, al fine di consentire - sia per i soggetti tutelati che per gli enti tenuti a garantire la tutela - una corretta applicazione di tali presupposti.

Nello specifico contesto di riferimento in cui opera la Società, le violazioni del diritto nazionale (ivi comprese le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.lgs. n. 231/2001) possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni, ovvero mediante l'utilizzo del canale esterno (piattaforma online di ANAC) per le materie di specifica competenza dell'ANAC (contratti pubblici, trasparenza, violazione delle norme anticorruzione, imparzialità dei pubblici funzionari), ovvero dell'Autorità giudiziaria e/o contabile o altra Autorità amministrativa competente. Invece, le violazioni del diritto dell'Unione europea possono essere segnalate mediante l'utilizzo dei canali interni ed esterno, divulgazione pubblica e denuncia.

13.8 Sistema di tutele e misure di sostegno

L'asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il sistema di protezione di cui al D.lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti tutele:

1. la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione (anche in ambito giurisdizionale e disciplinare);
2. la tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
3. le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;

4. divieto di rinunce e transazioni (le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.lgs. n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, co.4, c.c.).

La nuova normativa rafforza il sistema di protezione dei segnalanti, prevedendo il divieto di ogni forma di ritorsione (definita come *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*), anche solo tentata o minacciata, nonché un'inversione dell'onere della prova nei procedimenti giudiziari o amministrativi aventi ad oggetto l'accertamento di eventuali ritorsioni nei confronti dei segnalanti.

La nuova disciplina fa riferimento unicamente alle ritorsioni, superando la suddivisione tra misure discriminatorie e ritorsioni presente nella Legge n. 179/2017, e amplia notevolmente, seppure in modo non esaustivo, l'elencazione delle fattispecie che possono costituire ritorsioni. Oltre a quelle espressamente indicate nel D.lgs. n. 24/2023¹, possono costituire ritorsioni, ad esempio, anche la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi); la sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.

La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto “tentata” oppure “minacciata”.

Tuttavia, l'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è subordinata alle seguenti condizioni:

1. Il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
2. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 24/2023;
3. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
4. non sono sufficienti i meri sospetti o le cd. “voci di corridoio”.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

¹ Cfr. Art. 17, 4° comma, del D.lgs. 24/23.

In difetto di tali condizioni, le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing. Pertanto, la relativa tutela non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica. Parimenti, si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Inoltre, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione – in analogia alla precedente disciplina – in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

L'ANAC ritiene opportuno precisare che, laddove la sentenza di condanna in primo grado dovesse essere riformata in senso favorevole al segnalante nei successivi gradi di giudizio, quest'ultimo potrà ottenere nuovamente la tutela prevista dalla normativa solo a seguito del passaggio in giudicato della pronuncia che accerta l'assenza della sua responsabilità penale per i reati di calunnia e/o diffamazione commessi con la segnalazione/denuncia/divulgazione, ovvero della sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

Analogamente, l'instaurazione di un processo penale per i reati di diffamazione o di calunnia, in seguito alla segnalazione, divulgazione pubblica, o denuncia, concluso poi con archiviazione non esclude l'applicazione di tale tutela in favore del segnalante o denunciante. Ciò in quanto l'archiviazione non comporta alcun accertamento di responsabilità penale.

Inoltre, tenuto conto che, con riferimento alla responsabilità civile, il danno derivante da reato deve essere stato causato dal convenuto con dolo o colpa grave, la sussistenza della colpa lieve, benché fonte di responsabilità civile accertata dal giudice, non potrà comportare il venir meno della tutela prevista in caso di ritorsioni.

Nei casi di accertamento delle predette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è applicata una sanzione disciplinare, secondo quanto previsto nel sistema sanzionatorio adottato dalla Società.

Infine, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 24/2023, le persone segnalanti e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma quinto, possono comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato del lavoro per gli opportuni provvedimenti di propria competenza, ovvero può avvalersi della collaborazione

dell'Ispettorato al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni.

13.9 Canali di segnalazione attivati dalla Società

La Società, nel pieno rispetto delle previsioni del D.lgs. n. 24/2023 e dell'art. 6, comma 2-bis del Decreto n. 231/2001, ha attivato adeguati canali di segnalazione interni (sia in forma scritta, che orale), che consentono l'invio di segnalazioni, anonime o ordinarie, che assicurano, anche tramite strumenti di crittografia (come nel caso di utilizzo della piattaforma elettronica online), la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione.

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate:

- mediante l'invio di una busta chiusa con apposizione della dicitura "NON APRIRE - Riservata personale" da inviare all'avv. Paolo Corti (nella sua qualità di Presidente dell'Organismo di vigilanza della Società), presso il suo studio al seguente indirizzo: Largo Adolph Kolping n. 2 – 39100 Bolzano (BZ);
- mediante la compilazione e l'invio in modo informatizzato della segnalazione ordinaria (non anonima) sulla piattaforma informatica online a cui è possibile accedere dal seguente indirizzo: <https://www.nxnwb.it/newSite/index.html>. La piattaforma costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo. Il segnalante potrà ricevere il codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC), per avere accesso alla piattaforma online al fine di verificare lo stato e l'esito della segnalazione.

Invece, le segnalazioni orali possono essere effettuate:

- mediante un servizio di messaggistica vocale contattando il numero 0461/212402 che, previa presentazione vocale dell'informativa sul trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni orali (anonime o ordinarie). L'unico soggetto competente a ricevere, gestire ed istruire la segnalazione è l'Organismo di vigilanza della Società. L'OdV acquisisce la segnalazione mediante la riproduzione del messaggio vocale, il cui testo viene trascritto integralmente ed inserito nella piattaforma whistleblowing;

- mediante la fissazione di un incontro, entro un termine ragionevole, con l'Organismo di vigilanza della Società, contattando il numero 0461/212402, previa presentazione vocale dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. Anche in questo caso la segnalazione acquisita nel corso dell'incontro con l'OdV viene trascritta integralmente ed inserita nella piattaforma whistleblowing.

In entrambi i casi di segnalazione orale, ove avvenga l'identificazione del segnalante, quest'ultimo riceve il codice identificativo univoco di 16 caratteri numerici (key code), generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica – detto One Time Key Code (OTKC), per avere accesso alla piattaforma online al fine di verificare lo stato di avanzamento ed il successivo esito della segnalazione.

Le modalità di funzionamento dei canali di segnalazione ed ogni altra informazione utile per eseguire una segnalazione sono dettagliatamente descritte nell'apposita **Procedura "Gestione delle segnalazioni (Whistleblowing)"**, che la Società ha tempestivamente aggiornato nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

La procedura è consultabile sul sito istituzionale della Società (<https://www.autobrennero.it/it/>).

13.10 Destinatario e gestore delle segnalazioni

Il D.lgs. n. 24/2023 richiede che il destinatario delle segnalazioni sia una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

La Società ha deciso di individuare come destinatario e gestore delle segnalazioni (mediante i canali interni) l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi del D.lgs. n. 231/01.

13.11 Trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, ed in particolare, al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR), al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. e al D.lgs. 51/2018 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

13.12 Poteri sanzionatori di ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 24/2023, ANAC applica al responsabile, sia nel settore pubblico che nel settore privato, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso, il responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato;
- f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni;
- g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Compatibilmente con le disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023, trova applicazione la L. n. 689/1981.

14. ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING

Nel 2012 il Comitato Esecutivo ha istituito la funzione Internal Audit assegnando il relativo incarico e, nella medesima data, il Consiglio di amministrazione della Società ha con propria delibera approvato il mandato della funzione Internal Audit, la cui attività, regolamentata dal Manuale Operativo della Funzione Internal Audit.

Tuttavia, nel marzo 2018 la Società, con Delibera di data 26 aprile 2018, ha affidato le attività di internal auditing in *outsourcing* ad una società specializzata con l'obiettivo di assistere i componenti dell'organizzazione (in primo luogo l'Alta Direzione) nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, fornendo strumenti conoscitivi indipendenti quali: analisi, valutazioni, raccomandazioni e suggerimenti riguardanti le attività esaminate.

L'attività di internal auditing fornisce appropriati suggerimenti volti a migliorare il processo di governance nel raggiungimento delle seguenti finalità:

- favorire lo sviluppo di appropriati valori e principi etici dell'organizzazione;
- garantire l'efficace gestione dell'organizzazione e l'accountability;
- comunicare informazioni su rischi e controlli alle relative funzioni dell'organizzazione;
- coordinare le attività di internal auditing e il processo di scambio delle relative informazioni tra il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i revisori esterni e il management.

Gli obiettivi dell'Internal Audit includono la disamina e la valutazione indipendente dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché del livello di efficienza con il quale sono svolte le attività societarie, promuovendo l'adozione di controlli equilibrati in rapporto al beneficio stesso.

L'Internal Auditor risponde, in via funzionale, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in via gerarchica, all'Amministratore Delegato.

L'Internal Auditor interagisce con i componenti del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza, in modo da adempiere alle proprie responsabilità senza essere soggetto a interferenze funzionali o circostanze pregiudizievoli che possano determinare conflitti di interesse o impedimenti alle normali attività di audit.

L'Internal Auditor si coordina con l'Organismo di Vigilanza in un'ottica di costante dialogo e scambio di informazioni. Tale coordinamento prevede la condivisione dei rispettivi piani annuali di audit.

Nell'ambito delle riunioni di coordinamento, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può richiedere, all'Internal Auditor, supporto nell'esecuzione delle attività di verifica previste nel relativo Piano di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. Il Responsabile delle attività di internal auditing verifica la possibilità di inserire nel Piano di Audit le richieste ricevute, compatibilmente con le proprie priorità e disponibilità.

15. SISTEMA SANZIONATORIO

Si ritiene che per un'effettiva applicazione dei canoni comportamentali previsti dal Modello sia indispensabile la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio, volto a punire atti e comportamenti posti in essere in violazione delle regole di condotta contemplate dal Modello, dal D.Lgs. 231/2001, e più in generale dalla normativa societaria e penale, nonché dal D.lgs. n. 24/2023 per quanto concerne il sistema delle segnalazioni (whistleblowing).

In detta ottica, al fine di realizzare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare in maniera quanto più adeguata e sistematica gli atti ed i comportamenti realizzati in violazione (anche tentata) dei principi, delle disposizioni e delle procedure di attuazione del Modello e del Codice Etico si è proceduto all'adozione di un Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 che costituisce un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l'efficace attuazione del presente Modello e di tutte le disposizioni interne che ne costituiscono attuazione.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 costituisce parte integrante del Modello di organizzazione e gestione adottato da Autobrennero, e attua le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, lett. e) e all'art. 7, comma 4, lett. b), del D.lgs. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle sanzioni indicate nel Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

Il Sistema sanzionatorio ex d.lgs. n. 231/2001 è pubblicato nella sezione dedicata al Modello di Organizzazione e Gestione nell'Intranet aziendale da cui è liberamente e gratuitamente scaricabile e stampabile.



www.autobrennero.it